|  |
| --- |
| **Pagina 1** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**1**

**Mali**

**Codice penale**

**Legge n° 01-79 del 20 agosto 2001**

[ *NB - Legge n° 2001-79 del 20 agosto 2001 sul codice penale*

*Modificato da:*

*Legge n°2005-45 del 18 agosto 2005*

*Legge n° 2016-39 del 7 luglio 2016* ]

[**Libro 1 - Penalità ................................................ . ................................................. . .......................... 2**](https://translate.googleusercontent.com/translate_f#2)

[Titolo 1 - Sanzioni penali .................................................. . ................................................. . .............. 2](https://translate.googleusercontent.com/translate_f#2)

[Titolo 2 - Sanzioni applicabili ai delitti .......................................... . ........................................... 3](https://translate.googleusercontent.com/translate_f#3)

[Titolo 3 - Sanzioni comuni in materia di delitti e delitti ..................................... .. 3](https://translate.googleusercontent.com/translate_f#3)

[Titolo 4 - Sanzioni semplici di polizia ................................................ .. ................................................ .. .... 3](https://translate.googleusercontent.com/translate_f#3)

[Titolo 5 - Esecuzione delle pene ................................................ ... .............................................. ... ......... 4](https://translate.googleusercontent.com/translate_f#4)

[Titolo 6 - Applicazione delle sanzioni ................................................ ... .............................................. ... ...... 5](https://translate.googleusercontent.com/translate_f#5)

[**Libro 2 - Persone punibili, scusabili o responsabili di reati e**](https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7)

[**delitti ............................................................ ................................................................. ................................................................. 7**](https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7)

[**Libro 3 - Delitti, delitti e loro punizione ...................................... ... ...................... 8**](https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8)

[Titolo 1 - Crimini contro l'umanità ................................................ ... .............................................. ... 8](https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8)

[Titolo 2 - Delitti contro il bene pubblico ......................................... . ................................... 11](https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11)

[Titolo 3 - Delitti e delitti contro la persona ........................................... .. ....................... 50](https://translate.googleusercontent.com/translate_f#50)

[**Libro 4 - Biglietti di polizia semplici ................................................ .. ........................ 78**](https://translate.googleusercontent.com/translate_f#78)

[**Disposizioni generali................................................ ................................................................. ............... 81**](https://translate.googleusercontent.com/translate_f#81)

[**Disposizioni finali ................................................... ................................................................. ..................... 81**](https://translate.googleusercontent.com/translate_f#81)

|  |
| --- |
| **Pagina 2** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**2**

**Art.1.-** Le sanzioni applicabili in materia di giustizia in Mali si dividono in sanzioni

penale, sanzioni applicate ai delitti e semplici sanzioni di polizia.

**Art.2.-** Il reato che il presente Codice punisce con una sanzione penale è reato.

Il reato che questo Codice punisce con una semplice sanzione di polizia è a

biglietto del traffico.

Tutti gli altri reati sono delitti, salvo che la legge disponga diversamente.

**Art.3.-** Qualsiasi tentato reato, manifestatosi con l'inizio dell'esecuzione e

sospeso o venuto a mancare solo per circostanze estranee al

volontà del suo autore, è considerato il reato stesso.

I reati tentati sono considerati reati solo nei casi determinati da

una disposizione speciale della legge.

**Libro 1 - Penalità**

**Titolo 1 - Sanzioni penali**

**Art.4.-** Le sanzioni penali sono:

1° morte;

2° ergastolo;

3° reclusione da cinque a venti anni.

Qualsiasi condanna a una pena penale porterà automaticamente al degrado di

divieto civile e legale.

**Art.5.-** In virtù di tale divieto giuridico, i beni del condannato sono gestiti e

amministrato da un tutore o da un tutore supplente durante il periodo della sua pena. loro lui

verrà successivamente restituito, e il tutor gli riferirà sulla sua amministrazione.

**Art.6.-** Il degrado civico è costituito da:

1° nel licenziamento ed esclusione dei condannati da ogni funzione, lavoro o

uffici pubblici;

2° nella privazione del diritto di voto, di essere eletto, di candidarsi, e in generale a tutti

diritti civili e politici e il diritto di non indossare decorazioni;

3° nell'incapacità di essere assessore, perito, testimone e di testimoniare in tribunale

altro che fornire semplici informazioni;

4° nell'incapacità di appartenere a qualsiasi consiglio di famiglia, e di esserne tutore,

curatore, tutore surrogato o consulente legale, se non dei propri figli, e

sull'assenso della famiglia;

|  |
| --- |
| **Pagina 3** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**3**

5° nella privazione del diritto di portare armi, del diritto di prestare servizio negli eserciti

Mali, per tenere la scuola, o per insegnare ed essere impiegato in qualsiasi istituto

di istruzione, come insegnante, maestro o supervisore.

**Titolo 2 - Sanzioni applicabili ai delitti**

**Art.7.-** Le sanzioni applicabili ai delitti sono:

1° reclusione da undici giorni a cinque anni;

2° la sentenza di servizio civile;

3° la multa.

La pena di un giorno di reclusione è di ventiquattro ore. Quello di un mese è

trenta giorni. Quello di un anno è di dodici mesi.

**Art.8.- I** tribunali che giudicano correzionalmente possono, in alcuni casi, vietare,

in tutto o in parte l'esercizio dei seguenti diritti civili, civili e familiari:

1° di votazione ed elezione;

2° di ammissibilità;

3° essere chiamato o nominato alle funzioni di assessore, o ad altre cariche pubbliche,

o per incarichi nell'amministrazione, o per esercitare tali funzioni o incarichi;

4° porto d'armi;

5° di voto e suffragio nelle deliberazioni familiari;

6° essere tutore, curatore, se non dei suoi figli e solo su consiglio del

famiglia ;

7° essere perito o testimone;

8° testimonianze in giudizio, diverse dal rendere semplici dichiarazioni.

**Titolo 3 - Sanzioni comuni in materia di delitti e delitti**

**Art.9.-** Le sanzioni comuni in materia penale e correttiva sono:

la sanzione pecuniaria, il divieto di soggiorno che, in ogni caso, non può superare i venti anni, il

confisca speciale, sia del corpo del reato, sia del delitto quando il bene appartiene al

condannato, sia le cose prodotte dal delitto o delitto, sia quelle che servivano o

chi doveva commetterlo.

**Titolo 4 - Semplici sanzioni di polizia**

**Art.10.-** Le sanzioni della polizia semplice sono:

1° reclusione da uno a dieci giorni compresi;

2° la multa da 300 a 18.000 FCFA inclusi;

La confisca può essere applicata come sanzione aggiuntiva.

|  |
| --- |
| **Pagina 4** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**4**

Inoltre, hanno carattere di semplice sanzione di polizia, le sanzioni atti sanzionatorie

la cui conoscenza è attribuita per legge al semplice tribunale di polizia.

**Titolo 5 - Esecuzione delle sentenze**

**Art.11.-** Chiunque sia condannato a morte sarà fucilato.

Una donna condannata a morte che viene trovata incinta non sarà condannata fino a dopo la sua morte.

liberazione.

La donna che allatta non sarà giustiziata fino a quando il bambino non sarà stato svezzato.

**Art.12.- Le** persone condannate alla reclusione possono essere impiegate in

opere di pubblica utilità ad eccezione di quelle di età superiore ai sessant'anni realizzate nel

momento del giudizio; le donne saranno impiegate in lavori legati alla loro

sesso.

**Art. 13.-** La durata dell'eventuale pena detentiva decorre dal giorno in cui si trova il condannato

detenuto in virtù della sentenza ormai irrevocabile di pronuncia della sentenza.

Quando c'è stata la custodia cautelare, questa detenzione sarà interamente detratta dal

durata della pena emessa dalla condanna.

**Art.14.-***(Legge n° 05-45)* La sentenza di servizio civile è una pena alternativa a

reclusione.

Consiste nel far svolgere al condannato un lavoro non retribuito presso il

beneficio di un'autorità pubblica, di un servizio pubblico o di un'associazione riconosciuta

di pubblica utilità.

Si pronuncia come una frase principale e non può essere combinata con una frase

reclusione.

Si applica solo ai reati per i quali la pena massima inflitta

non supera i due anni.

Non può essere inferiore a 40 ore né superiore a 480 ore per il condannato.

maggiore.

Non può essere inferiore a 20 ore né superiore a 180 ore per il condannato.

minore dai 16 ai 18 anni.

La mancata esecuzione, anche parziale, della sanzione del servizio comunitario comporta

l'applicazione della pena detentiva pronunciata al momento della condanna.

I termini di applicazione del presente articolo sono determinati con decreto recepito in

Consiglio dei ministri.

|  |
| --- |
| **Pagina 5** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**5**

**Titolo 6 - Applicazione delle sanzioni**

**Art.15.-** Chiunque, essendo stato condannato per un reato, abbia commesso un secondo reato, sarà

condannato al massimo della pena inflitta e questo massimo può per le sanzioni

temporaneo, essere aumentato fino al doppio.

**Art.16.-** Chiunque, essendo stato condannato per un reato, avrà entro il termine di cinque anni

data dalla scadenza della sua pena o prescrizione, ha commesso un reato punibile

di reclusione, sarà condannato al massimo della pena incorsa e tale pena

può essere aumentato fino al doppio.

**Art.17.-** Chiunque sia stato condannato per un reato, entro cinque anni

data dalla scadenza della sua sentenza o prescrizione, commesso lo stesso reato sarà

condannato al massimo della pena inflitta e tale pena può essere aumentata fino al

Doppio.

Furto, frode, abuso di fiducia, abuso di beni aziendali e complicità in

tali reati saranno considerati come, dal punto di vista della recidiva, il medesimo reato.

Vagare, chiedere l'elemosina e incitamento all'accattonaggio saranno considerati una

stesso reato per recidiva.

**Art.18.-** Se il giudice riconosce circostanze attenuanti nel colpevole,

condannerà come segue:

1) Se incorre nella morte, nell'ergastolo o nella reclusione da cinque a venti anni.

2) Se incorre nell'ergastolo, nella reclusione da cinque a venti anni o

reclusione da due a cinque anni.

3) Se incorre nella reclusione da cinque a venti anni, la reclusione da uno a cinque anni.

Nei casi previsti dai tre commi precedenti, il divieto di soggiorno può

essere pronunciato.

4) Se il colpevole incorre nella reclusione, il giudice può, dichiarandone l'esistenza

in circostanze attenuanti, anche in caso di recidiva, ridurre tale pena al di sotto

undici giorni e una multa di 18.000 FCFA o meno.

5) Se incorre sia nella reclusione che nella multa, il tribunale può ordinare

separatamente l'una o l'altra di queste sanzioni.

6) Se incorre nella sanzione, questa può essere ridotta a semplici sanzioni di polizia.

Il giudice non può, in nessun caso, concedere il beneficio delle circostanze attenuanti

l'autore di un crimine o delitto commesso in stato di ebbrezza.

|  |
| --- |
| **Pagina 6** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**6**

L'attribuzione di circostanze attenuanti non può, in ogni caso, modificare la natura del

il reato.

**Art.19.-** In caso di pena detentiva o di ammenda, i tribunali e

i tribunali possono, se l'imputato o l'imputato non ha precedentemente subito un

condanna alla reclusione per delitto o delitto, ordinanza, motivazione della propria

decisione, che l'esecuzione di tutta o parte della pena sarà sospesa.

Se durante il periodo di cinque anni, dalla pronuncia della sentenza o della sentenza, il

condannato non ha subito alcuna condanna, la condanna sarà considerata come

vuoto.

**Art.20.-** La sospensione con la condizionale si applica alle sentenze

la reclusione pronunciata per un delitto o un delitto di diritto comune.

In tal caso, il giudice può dichiarare l'esecuzione della condanna con provvedimento.

Stabilisce il periodo di prova che non può essere inferiore a 3 anni, né superiore a 5 anni nonché

le prove di prova assegnate al condannato.

**Art.21.-** Quando alla sentenza si accompagna la sospensione della libertà vigilata, il

condannato è posto sotto il controllo del pubblico ministero o del giudice di pace in

giurisdizione estensiva nella cui giurisdizione ha la residenza abituale o, se non ne ha

residenza in Mali, sotto il controllo del pubblico ministero o del giudice di pace in

ampia competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza.

Se gli atti necessari per l'esecuzione delle misure cautelari devono essere compiuti all'esterno

i limiti della sua giurisdizione, il pubblico ministero o il giudice di pace con giurisdizione

scope incarica la sua controparte territorialmente competente di vigilare su di essa.

**Art.22.-** Durante il periodo di prova, il condannato deve soddisfare tutte le misure

monitoraggio e assistenza previsti dalla sentenza di condanna; il caso

Se necessario, il magistrato incaricato del seguito ordina che venga condotto dinanzi a lui con la forza

pubblico da ascoltare senza indugio; o se la persona è in fuga, emette un ordine

ricerca per detti scopi.

In questa occasione, può ordinare che la sua carcerazione provvisoria sia portata avanti

il tribunale correzionale inizialmente adito nella sua udienza più utile.

Il tribunale si pronuncia nuovamente sul caso.

Può poi riportare la misura del favore e pronunciarsi contro il condannato disonesto.

una pena detentiva o una multa.

**Art.23.-** Tutte le persone condannate per lo stesso reato o per lo stesso reato

sarà responsabile in solido per rimborsi, danni e spese.

|  |
| --- |
| **Pagina 7** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**7**

**Libro 2 - Persone punibili, scusabili o**

**responsabile di reati e delitti**

**Art.24.- Saranno** puniti come complici in un atto qualificabile come delitto o delitto:

Coloro che, attraverso doni, promesse, minacce, abusi di autorità o di potere, macchinazioni o

artifici, consigli, ingiunzioni colpevoli, avranno provocato o dato tale atto

istruzioni, indicazioni, informazioni, per commetterlo;

Coloro che si saranno procurati armi, strumenti o qualsiasi altro mezzo che sarà stato utilizzato

all'azione, sapendo che dovevano essere usati per questo;

Coloro che avranno, con conoscenza, aiutato o assistito l'autore (s) dell'azione

nei fatti che l'avranno preparata o facilitata o in coloro che l'avranno consumata,

fatte salve le sanzioni che saranno appositamente irrogate dal presente Codice nei confronti di

autori di complotti o attentati contro la sicurezza dello Stato, anche se il

il delitto che era lo scopo dei cospiratori o dei provocatori non sarebbe stato commesso;

Coloro che consapevolmente sopprimono o tentano di sopprimere le prove di

azione, o che avrà consapevolmente, con qualsiasi mezzo, aiutato il

autori o complici del reato o del reato per eludere l'azione della giustizia;

Coloro che, consapevolmente, hanno occultato in tutto o in parte cose sottratte, deviate

o ottenuto attraverso un crimine o un delitto.

Gli autori di complicità saranno puniti con le stesse pene previste per gli autori di

reato o delitto di cui sono complici.

Le disposizioni del comma 5 del presente articolo non si applicano a

ascendenti e discendenti in linea diretta degli autori o complici dell'azione, a loro

fratelli, sorelle, coniugi, tutori e custodi.

**Art.25.-** Sono altresì complici di un delitto o di un delitto coloro che, senza rischio di

essi e i loro, avendo assistito, si sono astenuti dall'intervenire per impedirne il

delitto o che, essendo stato informato, si è astenuto dal denunciare il

autori o complici.

**Art.26.-** La maggioranza penale è fissata in 18 anni.

**Art.27.-** Per l'accertamento della responsabilità civile, gli **organi** giurisdizionali

rispettare le disposizioni del regime generale delle obbligazioni.

**Art.28.-** Non **sussiste** reato o delitto:

1° quando l'imputato era in stato di demenza al momento dell'azione o di legittima

difesa di sé o degli altri;

2° quando è stato costretto da una forza alla quale non ha potuto resistere;

|  |
| --- |
| **Pagina 8** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**8**

3° quando ha agito in forza di un comando della legge o di un ordine dell'autorità

legittimo.

**Libro 3 - Delitti, delitti e loro punizione**

**Titolo 1 - Crimini contro l'umanità**

**Capitolo 1 - Crimini contro l'umanità**

**Articolo 29:** Per crimine contro l'umanità si intende uno dei seguenti atti, commesso in

parte di un attacco generalizzato o sistematico lanciato contro una popolazione civile e

con la conoscenza di questo attacco:

a) omicidio;

b) sterminio;

c) schiavitù;

d) deportazione o trasferimento forzato di popolazione;

e) detenzione o altra forma di grave privazione della libertà fisica in

violazione di disposizioni fondamentali del diritto internazionale;

f) tortura;

g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e

ogni altra forma di violenza sessuale di analoga gravità;

h) persecuzione di qualsiasi gruppo o collettività identificabile per motivi di

politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o sessista ai sensi di

comma c, o secondo altri criteri universalmente riconosciuti come

inammissibile nel diritto internazionale, in correlazione con qualsiasi atto di cui al

questo paragrafo o qualsiasi reato di competenza del [penale

internazionale].

i) sparizioni forzate;

j) apartheid;

k) altri atti inumani di carattere simile che causino intenzionalmente

grandi sofferenze o gravi lesioni al corpo o alla salute

fisico o mentale.

**Capitolo 2 - Genocidio**

**Art.30.-** Per reato di genocidio si intende uno dei seguenti atti, commesso in

l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un carattere nazionale, etnico, razziale o

religioso, in quanto tale:

a) omicidio di membri del gruppo;

b) gravi danni fisici o psichici ai membri del gruppo;

|  |
| --- |
| **Pagina 9** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**9**

c) sottomissione intenzionale del gruppo a condizioni di esistenza calcolate per comportare

la sua distruzione fisica totale o parziale;

d) imporre misure volte a prevenire le nascite all'interno del gruppo;

e) trasferimento forzato dei bambini dal gruppo ad un altro gruppo.

**Capitolo 3 - Crimini di guerra**

**Art.31.- Per** crimini di guerra si intendono:

a) Omicidio doloso.

b) Tortura o trattamento inumano, inclusi esperimenti biologici.

c) Causare intenzionalmente grandi sofferenze o causare gravi

danno all'integrità fisica o alla salute.

d) Distruzione e appropriazione di beni non giustificati da necessità militari

e condotte su larga scala in modo illecito e arbitrario.

e) Obbligare un prigioniero di guerra o una persona protetta a prestare servizio in

le forze di una potenza nemica.

f) Privazione intenzionale di un prigioniero di guerra o di qualsiasi altra persona

tutelato dal suo diritto di essere giudicato regolarmente e imparzialmente.

g) Deportazioni o trasferimenti illegali o detenzioni illegali.

h) La presa di ostaggi.

i) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili nei conflitti armati

diritto internazionale nel quadro stabilito del diritto internazionale, vale a dire i seguenti atti:

1 ° il fatto di lanciare attacchi deliberati contro la popolazione civile in generale o

contro i civili che non prendono parte direttamente alle ostilità;

2° il fatto di lanciare attacchi deliberati contro la popolazione civile in generale o

contro i civili che non sono obiettivi militari;

3° il fatto di lanciare attacchi deliberati contro personale, installazioni,

attrezzature, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso

umanitario o di mantenimento della pace in conformità con la Carta delle Nazioni Unite,

a condizione che abbiano diritto alla protezione che il diritto internazionale dei conflitti

garanzie armate a civili e oggetti civili;

4° il fatto di lanciare un attacco deliberato sapendo che causerà incidentalmente

morti e feriti tra la popolazione civile, danni

a oggetti civili o danni estesi, durevoli e gravi a

l'ambiente naturale che sarebbe manifestamente eccessivo rispetto a

il vantaggio militare complessivo concreto e diretto atteso;

|  |
| --- |
| **Pagina 10** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**10**

5° il fatto di attaccare o bombardare, con qualsiasi mezzo, città,

villaggi, abitazioni o edifici che non sono difesi e che non lo sono

obiettivi militari;

6° il fatto di uccidere o ferire un combattente che, avendo deposto le armi o non avendo

più mezzi per difendersi, arresi a discrezione;

7° il fatto di usare la bandiera parlamentare, la bandiera o le insegne militari e

l'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite, nonché il

distintivi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e, così facendo, provocano la perdita di

vita umana o lesioni gravi;

8° il trasferimento, diretto o indiretto, da parte di una potenza occupante di parte del suo

popolazione civile, nel territorio che occupa, o la deportazione o il trasferimento verso

all'interno o all'esterno del territorio occupato di tutta o parte della popolazione

di questo territorio;

9° il fatto di sferrare attacchi deliberati contro edifici dedicati a

religione, educazione, arte, scienza o beneficenza, monumenti

siti storici, ospedali e luoghi di raccolta dei malati o dei feriti,

a condizione che tali edifici non siano poi utilizzati per scopi militari;

10° il fatto di sottomettere persone di controparte che siano cadute in suo potere

a mutilazioni o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi genere

non sono né motivati ​​da cure mediche né effettuati nell'interesse di

di queste persone, e che ne provocano la morte o l'ingestione grave

pericolo per la loro salute;

11° uccisione o ferimento per tradimento di individui appartenenti alla nazione o

all'esercito nemico;

12° il fatto di dichiarare che non si farà quarto;

13° il fatto di distruggere o sequestrare beni nemici, salvo i casi in cui questi

distruzione o sequestro sarebbero imperativamente ordinati dalle necessità di

la guerra ;

14° il fatto di dichiarare estinti, sospesi o inammissibili in giudizio i diritti.

azioni di cittadini della controparte;

15° il fatto che un belligerante costringe i cittadini della controparte a

partecipare ad operazioni di guerra dirette contro il proprio Paese, anche se lo fossero

al servizio di questo belligerante prima dell'inizio della guerra;

16° il saccheggio di un paese o località, anche se preso d'assalto;

17° il fatto di usare veleno o armi avvelenate;

18° il fatto di utilizzare gas asfissianti, tossici o similari e tutti i liquidi,

materiali o dispositivi simili;

19° il fatto di utilizzare palline che si espandono o si appiattiscono facilmente nel corpo

umano, come proiettili con un guscio duro che non copre completamente il

centro o forato con tacche;

20° il fatto di utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento di

tali da causare dolore o sofferenza non necessari o agire senza

discriminazione in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati, a condizione che

questi mezzi sono oggetto di un divieto generale;

21° oltraggi alla dignità personale, in particolare trattamento umiliante e

degradante;

|  |
| --- |
| **Pagina 11** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**11**

22° stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata,

sterilizzazione forzata o qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente

grave violazione delle Convenzioni di Ginevra;

23° avvalendosi della presenza di un civile o di altra persona protetta per

impedire che determinati punti, zone o forze militari siano oggetto di operazioni

militare;

24° il fatto di lanciare attacchi deliberati contro edifici, attrezzature,

unità sanitarie e mezzi di trasporto, i segni distintivi previsti dal

Convenzioni di Ginevra;

25° la deliberata fame di civili come metodo di guerra,

privandoli di beni essenziali per la loro sopravvivenza, anche impedendo

inviare intenzionalmente il sollievo previsto dalle Convenzioni di Ginevra;

26° arruolamento o arruolamento di minori di 15

anni nelle forze armate nazionali o per coinvolgerle attivamente in

ostilità.

**Art.32.-** Tutti i delitti previsti dal presente titolo sono punibili con la morte.

Sono imprescrittibili.

Allo stesso modo, qualsiasi sentenza pronunciata in repressione di questi crimini è imprescrittibile.

**Titolo 2 - Delitti contro il bene pubblico**

**Capo 1 - Delitti e delitti contro la sicurezza esterna dello Stato**

**Art.33.-** Sarà colpevole di tradimento e punito con la morte:

1° qualsiasi maliano che porterà armi contro il Mali;

2° qualsiasi maliano che manterrà l'intelligence con una potenza straniera in

al fine di sollecitarlo a intraprendere le ostilità contro il Mali o fornirgli il

mezzi, o facilitando la penetrazione di forze straniere nel territorio

maliano, sia minando il morale sia minando la lealtà degli eserciti di

terra, o aria, o in qualsiasi altro modo;

3° qualsiasi maliano che consegnerà truppe a una potenza straniera o ai suoi agenti

Mali, porzione di territorio nazionale, città, fortezze, opere, poste,

negozi, arsenali, materiali, munizioni, edifici o dispositivi di navigazione

aereo, appartenente al Mali o posto in sua custodia;

4° qualsiasi maliano che, in tempo di guerra, farà entrare in servizio dei soldati

di una potenza straniera, ne faciliterà i mezzi o si arruola per

una potenza in guerra con il Mali;

5° qualsiasi maliano che, in tempo di guerra, manterrà l'intelligence con a

potenza straniera o con i suoi agenti, al fine di promuovere società di questa

potere contro il Mali.

**Art.34.-** Sarà colpevole di tradimento e punito con la morte:

|  |
| --- |
| **Pagina 12** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**12**

1° qualsiasi maliano che consegnerà a una potenza straniera o ai suoi agenti, sotto alcuni

forma e con qualsiasi mezzo, un segreto di difesa nazionale, o che

assicurare, con qualsiasi mezzo, il possesso di un segreto di tale natura,

al fine di consegnarlo a una potenza straniera o ai suoi agenti;

2° qualsiasi maliano che intenzionalmente distrugga o danneggi una nave, a

navigazione aerea, equipaggiamento, fornitura, costruzione o

installazione suscettibile di essere utilizzata per la difesa nazionale o che verrà praticata

consapevolmente prima o dopo il loro completamento, vizi di natura tale da

impedire che funzioni o causi un incidente;

3° qualsiasi maliano che abbia consapevolmente partecipato a una demoralizzazione di

l'esercito mirava a danneggiare la difesa nazionale.

Tuttavia, in tempo di pace, sarà punito con la reclusione da cinque a dieci anni qualsiasi maliano o

straniero colpevole:

a) dolo nella fabbricazione di materiale bellico quando questo

una cattiva lavorazione non sarà tale da causare un incidente;

b) deterioramento o distruzione intenzionale di apparecchiature o forniture destinate a

difesa nazionale o utilizzati per essa;

c) ostacolare la circolazione di tale materiale;

d) partecipare consapevolmente a un'impresa per la demoralizzazione di

l'esercito, volto a danneggiare la difesa nazionale.

E' punito, inoltre, con la reclusione da dieci a venti anni la partecipazione volontaria ad a

azione commessa in banda e con forza aperta, avente per oggetto e per risultato uno dei

delitti previsti dai commi a, b, c del presente articolo, nonché la predisposizione di

detta azione.

**Art.35.-** Sarà colpevole di spionaggio e punito con la morte lo straniero che lo commette

gli atti di cui agli articoli 33-2°, 3°, 4° e 34, comma 1°, 2° e 3°.

Provocazione a commettere o offrire a commettere uno dei delitti di cui agli articoli 33

e 34 e questo articolo sarà punito come il crimine stesso.

**Art.36.- Sono** considerati segreti di difesa nazionale per l'applicazione del

questo codice:

1° informazioni militari, diplomatiche, economiche o industriali che,

per loro natura, dovrebbero essere conosciuti solo da persone qualificate per il

detengono e devono, nell'interesse della difesa nazionale, essere tenuti segreti per quanto riguarda

qualsiasi altra persona;

2° oggetti, materiali, scritti, disegni, piante, mappe, fotografie o altro

riproduzioni, e qualsiasi altro documento che, per loro natura, non lo faccia

devono essere conosciuti solo da persone qualificate per maneggiarli o detenerli, e

devono essere tenuti segreti da qualsiasi altra persona, il che potrebbe portare alla

scoperta di informazioni appartenenti ad una delle categorie di cui al comma

precedente ;

|  |
| --- |
| **Pagina 13** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**13**

3° informazioni militari di qualsiasi genere, non rese pubbliche dal

governo e non inclusi nelle enumerazioni di cui sopra, tra cui

pubblicazione, distribuzione, divulgazione o riproduzione è stata vietata da a

legge o con decreto del Consiglio dei ministri;

4° informazioni relative sia alle misure adottate per scoprire e fermare il

autori e complici di delitti o delitti contro la sicurezza dello Stato.

**Art.37.-** Sarà colpevole di **lesione** della sicurezza esterna dello Stato e passibile di sanzioni

di cui all'articolo 41 di seguito qualsiasi maliano o straniero:

1° che avrà, con atti ostili non approvati dal governo, esposto il Mali a

una dichiarazione di guerra;

2° che, con atti non approvati dal governo, esporrà i maliani a

subire ritorsioni;

3° che, in tempo di pace, arruola soldati per conto di una potenza

straniero, in territorio maliano;

4° che, in tempo di guerra, manterrà, senza autorizzazione del governo, a

corrispondenza o rapporti con soggetti o agenti di un potere

nemico;

5° che, in tempo di guerra, a dispetto dei divieti emanati, farà direttamente o

per il tramite di un intermediario, atti di commercio con soggetti o agenti di a

potere nemico.

**Art.38.-** Sarà reo di **lesione** della sicurezza esterna dello Stato e passibile di sanzioni

di cui all'articolo 41 di seguito qualsiasi maliano o straniero:

1° che si è impegnato, con qualsiasi mezzo, a minare l'integrità

del territorio maliano;

2° che manterrà presso gli agenti di una potenza straniera intelligenze aventi

allo scopo o avere l'effetto di nuocere alla situazione militare o diplomatica del

Mali.

**Art.39.-** Sarà colpevole di **lesione** della sicurezza esterna dello Stato e passibile di sanzioni

di cui all'articolo 41 di seguito qualsiasi maliano o straniero:

1° chi, per uno scopo diverso da quello di consegnarlo a una potenza straniera o alla sua

agenti, o garantirà di essere senza qualità con qualsiasi mezzo, il

possesso di un segreto di difesa nazionale, o lo farà consapevolmente e senza

qualità un oggetto o documento considerato un segreto di difesa nazionale, o in grado di

condurre alla scoperta di un tale segreto, oppure porterà detto segreto, sotto alcuni

forma e con qualsiasi mezzo, alla conoscenza del pubblico o di una persona

qualificato;

2° che, per imprudenza, negligenza o inosservanza delle norme, se ne andrà

distruggere, sottrarre o rimuovere, in tutto o in parte, e anche momentaneamente,

oggetti, materiali, documenti o informazioni a lui affidati, e la cui

conoscenza potrebbe portare alla scoperta di un segreto di difesa nazionale

ovvero permetterne, anche in parte, la conoscenza, la copia o la riproduzione;

3° che, senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente, consegnerà o

comunicare a una persona che agisce per conto di una potenza o di un

società straniera, o un'invenzione della difesa nazionale, o

|  |
| --- |
| **Pagina 14** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**14**

informazioni, studi o processi di fabbricazione relativi a un'invenzione di

questo tipo, o per un'applicazione industriale concernente la difesa nazionale.

**Art.40.-** Sarà anche colpevole di ledere la sicurezza esterna dello Stato, e punito

stesse sanzioni, fatte salve se del caso, delle sanzioni irrogate

delitti previsti dagli articoli 33 e 34 che precedono, qualsiasi maliano o qualsiasi straniero:

1° chi si presenterà, sotto mentite spoglie o sotto falso nome, o nascondendo il suo

qualità, o nazionalità in una fortezza, un'opera, una postazione o un arsenale, nel

lavoro, accampamenti, bivacchi o accampamenti di un esercito, in un edificio di

guerra, o una nave mercantile utilizzata per la difesa nazionale, in a

stabilimento militare di qualsiasi tipo, o in uno stabilimento o in un cantiere edile

lavorare per la difesa nazionale;

2° che, anche senza travestirsi o senza nascondere il proprio nome, la propria qualità o la propria

nazionalità avrà organizzato in maniera occulta ogni mezzo di

corrispondenza o trasmissione a distanza suscettibili di recare pregiudizio alla difesa

nazionale;

3° che sorvolerà il territorio del Mali per mezzo di un aereo straniero senza esserci

autorizzato da convenzione diplomatica o permesso dell'autorità del Mali;

4° che, in una zona di interdizione fissata dall'autorità militare, eseguirà senza

l'autorizzazione dei disegni, fotografie, rilievi o operazioni

topografica all'interno o intorno a piazze, strutture, pali o

stabilimenti militari e marittimi;

5° che resterà, a dispetto di un divieto normativo emanato, entro un raggio

determinato intorno a opere fortificate o stabilimenti militari e

marittimo.

**Art.41.-** Se commessi in tempo di guerra, attentati alla sicurezza esterna di

lo Stato sarà punito con la reclusione da dieci a venti anni.

Se commessi in tempo di pace, saranno puniti con la reclusione di a

a cinque anni e una multa da 180.000 a 1.600.000 FCFA.

Tuttavia, la reclusione può essere aumentata a dieci anni e la multa a 3.600.000 FCFA

con riguardo ai reati di cui all'articolo 37-1°, all'articolo 38-1°, all'articolo 39.

In tempo di guerra, tutti gli altri atti, consapevolmente compiuti, di natura tale da

difesa nazionale, saranno puniti, se non già da altro testo, di a

reclusione da uno a cinque anni e multa da 180.000 a 1.600.000 FCFA.

In tutti i casi, i colpevoli possono anche essere colpiti con almeno cinque anni e

venti anni al massimo dal divieto dei diritti di cui all'articolo 8 del presente Codice. Loro

può anche essere vietato il soggiorno per un periodo da cinque a venti

anni.

Il reato tentato sarà punito come il reato stesso.

Il reato commesso all'estero sarà punito come il reato commesso in territorio maliano.

|  |
| --- |
| **Pagina 15** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**15**

**Art.42.-** Confisca dell'oggetto del delitto o del delitto e degli oggetti e strumenti aventi

usati per commetterlo saranno di diritto, senza che ci sia bisogno di chiedere se appartengano

o no ai condannati.

La punizione ricevuta dal colpevole, o l'importo del suo valore quando la punizione

non potrà essere sequestrato, sarà dichiarato acquisito all'erario con sentenza.

Per l'applicazione della pena e il regime della custodia cautelare, delitti e delitti

contro la sicurezza esterna dello Stato saranno considerati delitti e delitti di

diritto comune.

L'articolo 18 di cui sopra può essere applicato dal tribunale competente alle condizioni

fissati da questo Codice.

**Art.43.-** Oltre alle persone designate nell'articolo 24, sarà punito come complice o

come correttore qualsiasi maliano o straniero:

1° che, conoscendo le intenzioni degli autori di reati e delitti contro la sicurezza

Stato, fornirà loro sussidi, mezzi di sussistenza, alloggio, luogo di

ritiro o riunione;

2° che porterà consapevolmente la corrispondenza degli autori di reati o delitti

contro la sicurezza dello Stato o che li faciliti in qualsiasi modo, il

perquisizione, occultamento, trasporto o trasmissione dell'oggetto del reato o del delitto;

3° che nasconderà consapevolmente gli oggetti e gli strumenti per i quali sono stati utilizzati o destinati ad essere utilizzati

commettere il delitto o il delitto o gli oggetti materiali o i documenti ottenuti dal

crimine o delitto;

4° che consapevolmente distruggerà, rimuoverà, occulterà, occulterà o altererà un documento

pubblico o privato in modo tale da agevolare la ricerca del delitto o del delitto, la scoperta

prove o le punizioni dei suoi autori.

**Art.44.-** Salvo espressa disposizione contraria, le sanzioni irrogate a

a quelli di questi si applicheranno delitti o delitti contro la sicurezza esterna dello Stato

reati che saranno commessi in tempo di pace, come quelli che saranno commessi

in tempo di guerra.

Il governo può, con decreto preso in sede di Consiglio dei ministri, prorogare sia per

tempo di guerra, o per tempo di pace, tutte o parte delle disposizioni relative a

crimini e offese contro le potenze alleate o amiche del Mali.

**Capitolo 2 - Delitti contro la sicurezza interna dello Stato**

**Sezione 1 - Attacchi e cospirazioni contro il governo**

**Art.45.-** L'attacco il cui scopo è o di rovesciare il governo legale con la forza o

per cambiare la forma repubblicana dello stato, sia per incoraggiare i cittadini o gli abitanti a

|  |
| --- |
| **Pagina 16** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**16**

armarsi contro l'autorità, è punibile con la pena di morte o con l'ergastolo o

puntuale.

Il tentativo è punito come il crimine.

**Art.46.-** C'è congiura non appena la deliberazione di agire è concertata e fermata tra due o

molte persone.

L'associazione a delinquere finalizzata ai delitti di cui al precedente articolo, se fosse seguita

di un atto commesso o iniziato a prepararne l'esecuzione, sarà punito con la pena di

cinque-venti anni di reclusione.

Se la congiura non è stata seguita da alcun atto commesso o ha iniziato a prepararla

esecuzione, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni.

Se c'è stata una proposta fatta e non approvata per agire, formare una cospirazione per arrivare al

reati di cui all'articolo precedente, chi fa tale proposta sarà

punito con la reclusione da uno a cinque anni e facoltativamente da 20.000 a

500.000 multa FCFA e divieto di soggiorno da cinque a dieci anni.

**Sezione 2 - Delitti contro la sicurezza interna dello Stato o contro**

**l'integrità del territorio attraverso la guerra civile, l'uso illegale della forza armata,**

**devastazioni e saccheggi pubblici**

**Art.47.-** L'attentato il cui scopo è o di provocare la secessione di parte del

territorio della Repubblica, sia per incitare alla guerra civile, sia armando o spingendo

cittadini o abitanti ad armarsi gli uni contro gli altri, sia per portare devastazione, il

massacro e saccheggio in una o più regioni, città, paesi e villaggi della

Repubblica, è punito con la pena di morte o con l'ergastolo.

L'associazione a delinquere finalizzata ad uno dei delitti previsti dal presente articolo e la proposta di

da questo complotto, sarà punito con le sanzioni previste dall'articolo 41 secondo le distinzioni

lì stabilito.

**Art.48.- Saranno** puniti con la morte:

1° coloro che avranno raccolto, o fatto levare truppe armate, ingaggiato, o arruolato

soldati o avrà fornito o procurato loro armi o munizioni senza ordine o

autorizzazione del potere legale;

2° coloro che, senza giusta o legittima ragione, avranno preso il comando di una truppa

e qualsiasi altra forza pubblica, di una guarnigione o di un campo di questa guarnigione, di a

centro amministrativo, di una località;

3° coloro che hanno mantenuto, contro l'ordine del governo, un comando della

forze pubbliche; i comandanti delle suddette forze che avranno tenuto le loro truppe

assemblati dopo che è stata ordinata la risoluzione o la separazione.

|  |
| --- |
| **Pagina 17** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**17**

**Art.49.-** Chiunque, potendo disporre delle forze di polizia, ne avrà richiesto o

ordinato, causare o ordinare azioni o utilizzare contro gli ordini del

governo, sarà punito con la reclusione a tempo debito. Se questa richiesta o ordine ha

seguito, il colpevole sarà punito con la morte.

**Art.50.-** Coloro che, partecipando ad a

movimento insurrezionale, sono stati trovati con armi e munizioni, erano

occupato o tentato di occupare edifici pubblici o proprietà private; hanno eretto

barricate, contrastate con violenza e minacce alla citazione o al

riunione della forza pubblica; provocato o facilitato l'assembramento di insorti

mediante bandiere, cartelli di raduno o qualsiasi altro mezzo; si è rotto o ha tentato di rompere

linee telegrafiche o telefoniche; intercettato o tentato di intercettare

comunicazioni tra funzionari delle forze dell'ordine; sequestrato dal

violenza o minaccia di armi e munizioni, attraverso il saccheggio di negozi, poste,

magazzini, arsenali o altri esercizi pubblici o dal disarmo di

agenti delle forze dell'ordine.

Gli individui che hanno usato le loro armi sono puniti con la pena di morte.

**Art.51.-** Sarà punito con la morte:

1° chiunque abbia incendiato o distrutto edifici con ordigni esplosivi,

magazzini, arsenali o altri beni dello Stato;

2° chiunque, sia per invadere domini o demaniali, città, paesi,

poste, magazzini, arsenali, sia per depredare e condividere fondi pubblici,

beni pubblici o nazionali o di una generalità di cittadini, sia per

attaccare o resistere alla forza pubblica che agisce contro gli autori di questi

reati saranno a capo di bande armate o avranno esercitato una funzione di

qualsiasi comando;

3° la stessa sanzione sarà applicata a coloro che hanno guidato, sollevato o fatto l'associazione

allevare, organizzare o far organizzare bande o volontà consapevolmente e

volontariamente fornito o procurato sussidi, armi, munizioni e

strumenti di reato o sostanze inviate, o che avranno, di qualsiasi altro

modo, intelligenze praticate con i capi delle bande.

**Art.52.-** Nel caso in cui uno o più dei delitti di cui agli articoli 45 e 47 del

questo Codice sarà stato eseguito o semplicemente tentato da una banda, la pena di morte

sarà applicato, senza distinzione di rango, a tutti gli individui appartenenti alla banda

e che sarà stato sequestrato nel luogo della sediziosa adunanza.

Verrà punito con le stesse sanzioni, anche se non sequestrato sul posto, chiunque avrà diretto il

sedizione o avrà esercitato nella banda alcun comando.

**Art.53.-** Salvo il caso in cui l'assemblea sediziosa abbia avuto per oggetto o risultato uno o più

dei delitti di cui agli articoli 45 e 47 del presente Codice, soggetti appartenenti a

bande di cui sopra, senza esercitare alcun comando, e che saranno state sequestrate sul

posti, è punito con la reclusione da cinque a venti anni.

|  |
| --- |
| **Pagina 18** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**18**

**Art.54.-** Coloro che, conoscendo lo scopo e il carattere di dette bande, avranno la loro

costrizione, purché alloggio, luogo di ritiro o di riunione, sarà punito da cinque a

vent'anni di reclusione.

**Art.55.-** Nessuna pena è pronunciata per il fatto di sedizione contro coloro che, avendo

fa parte di queste bande, senza esercitare comando e senza svolgere un lavoro o

funzione, si è ritirato al primo avviso delle autorità civili o militari, o

anche quelli che sono stati presi fuori del luogo dell'adunanza sediziosa, senza opporsi

resistenza e disarmato.

Saranno puniti, in questi casi, solo per i delitti e i delitti particolari che hanno commesso

impegnato personalmente; tuttavia, potrebbe essere loro vietato di rimanere

per un periodo da cinque a dieci anni.

**Art.56.-** Sono considerate armi, fucili, rivoltelle e pistole, tutte le macchine,

qualsiasi strumento o utensile affilato, appuntito o contundente.

Coltellini tascabili e forbici, semplici bastoni non saranno considerati armi

fintanto che è stato utilizzato.

**Art.57.- Sono** esentati dalle sanzioni pronunciate contro gli autori delle congiure o

altri delitti pregiudizievoli per la sicurezza dello Stato quelli che, prima di ogni esecuzione o

tentativo di questi complotti o crimini e prima che sia iniziato qualsiasi procedimento giudiziario,

avrà dato il primo alle autorità governative, amministrative o di polizia

giudiziario, la conoscenza di questi complotti e crimini e dei loro autori o complici o

che, anche dall'inizio dell'azione penale, avrà facilitato l'arresto del predetto

autori o complici.

I colpevoli che avranno dato questa conoscenza o facilitato questi arresti potranno,

tuttavia, essere vietata la permanenza per un periodo massimo di cinque anni.

**Capitolo 3 - Delitti e delitti razziali regionalisti o religiosi**

**Art.58.-** Qualsiasi commento, qualsiasi atto atto a costituire o dar luogo a discriminazione

razziale o etnico, qualsiasi discorso, qualsiasi atto inteso a provocare o mantenere

propagazione regionalista, ogni diffusione di notizie tendenti a minare

all'unità della nazione o al credito dello Stato, ogni manifestazione contraria alla libertà di

coscienza e libertà di culto possono mettere i cittadini gli uni contro gli altri

altri, sarà punito con la reclusione da uno a cinque anni e facoltativamente da cinque a dieci

anni di divieto di soggiorno.

**Capitolo 4 - Delitti e delitti relativi all'esercizio dei diritti civili**

**Art.59.-** Quando, per assemblea, aggressione o minaccia, uno o più cittadini

è stato impedito di esercitare i propri diritti civili, ciascuno dei colpevoli sarà punito

|  |
| --- |
| **Pagina 19** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**19**

reclusione da almeno sei mesi e al massimo due anni, e privato dei suoi diritti

civico per almeno cinque anni e non più di dieci anni.

**Art.60.-** Se questo fatto è stato commesso in conseguenza di un progetto concertato da realizzarsi o in

tutta la Repubblica, o in uno o più distretti amministrativi, la pena

sarà da cinque a dieci anni di reclusione e da dieci a venti anni di divieto di soggiorno.

**Art.61.-** Qualsiasi cittadino iscritto ad un seggio elettorale, qualsiasi scrutatore che, durante

operazioni, falsificate o tentate di falsificare, sottratte o tentate di sottrarre, aggiunte o

ha tentato di aggiungere schede, registrato o ha tentato di iscriversi alle schede elettorali

nomi analfabeti diversi da quelli che sarebbero stati loro dichiarati, indotti o tentati

trarre in inganno sul significato dei colori delle schede, impedito o tentato

per impedire ad un cittadino di esercitare il diritto di voto, sarà punito da uno a due anni

la reclusione e il divieto del diritto di voto e di essere eleggibile per cinque

almeno e dieci anni al massimo.

Tutte le altre persone colpevoli dei fatti sopra indicati saranno punite con a

la reclusione da almeno un mese e non oltre sei mesi e l'interdizione del diritto di

votare ed essere eleggibili per un minimo di cinque anni e un massimo di dieci anni.

**Art.62.-** Chiunque, con elargizioni o liberalità in denaro o in natura, da

promesse di doni, favori, impieghi pubblici o privati ​​o altri vantaggi,

avrà influenzato o tentato di influenzare il voto di uno o più elettori, direttamente,

o per interposta persona, chiunque, con gli stessi mezzi, abbia determinato o

tentato di determinare l'astensione di uno o più elettori, sarà punito da uno a cinque anni

reclusione e multa da 100.000 a 1.000.000 FCFA.

Inoltre, può essere pronunciata la decadenza dai diritti civili e da tutte le funzioni.

o pubblico impiego da almeno due anni.

**Capitolo 5 - Gravi turbamenti dell'ordine pubblico**

**Art.63.-** Ostruzione della pubblica via con assembramenti illeciti, barricate, illuminazione

o mantenimento del fuoco allo scopo di ostacolare o impedire la libera circolazione di

persone o per seminare il panico tra la popolazione, sarà punito da sei mesi a tre

anni di reclusione e una multa da 20.000 a 200.000 FCFA o uno di questi

solo due frasi.

Se gli atti previsti dal comma precedente sono stati commessi da assemblea armata, in

riunione o banda e forza aperta, la pena detentiva massima

può essere estesa a cinque anni e la multa a 400.000 FCFA.

|  |
| --- |
| **Pagina 20** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**20**

**Capitolo 6 - Attacchi alla Libertà**

**Art.64.-** Qualsiasi pubblico ufficiale, agente o funzionario dell'amministrazione, che ne abbia fatto richiesta

o ordinato, richiesto o ordinato, l'azione o l'uso della forza pubblica contro

l'esecuzione di un ordine, di un ordine del tribunale, di qualsiasi ordine emanato da

legittima autorità, sarà punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Se questa richiesta o questa

ordine sono stati seguiti, la sanzione sarà il massimo.

Le sanzioni previste non cesseranno di essere applicabili ai funzionari o dipendenti che

avrebbero agito per ordine dei loro superiori solo nella misura in cui questo ordine è stato dato da

questi per oggetti di loro competenza e sui quali era dovuta obbedienza

gerarchico; in tal caso verranno applicate solo le penali di cui sopra

superiori, che furono i primi a impartire questo ordine.

Se in conseguenza di detti ordini o requisizioni, altri delitti punibili con

sanzioni più forti di quelle espresse in questo articolo, queste sanzioni più forti saranno

applicato a funzionari, agenti o incaricati colpevoli di aver dato il predetto

ordina o fa tali richieste.

**Art.65.-** Quando un pubblico ufficiale ha ordinato o compiuto un atto arbitrario o

violando né la libertà individuale né i diritti civili di uno o più

cittadini o alla Costituzione, sarà privato dei suoi diritti civili.

Se, tuttavia, può giustificare di aver agito per ordine dei suoi superiori per questioni di competenza

di questi, sui quali era dovuta l'obbedienza gerarchica, sarà esentato da

sanzione, che, in questo caso, sarà applicata solo ai superiori che hanno dato

ordine.

**Art.66.-** Se è un Ministro che ha ordinato o eseguito gli atti o uno degli atti menzionati

negli articoli 64 e 65, se ha rifiutato o trascurato di far riparare questi atti, è punito con sei

reclusione da mesi a cinque anni o una multa da 25.000 a 180.000 FCFA.

**Art.67.-** Se i Ministri hanno informato di aver disposto o autorizzato l'atto contrario al

Costituzione affermano che la loro firma è stata sorpresa, saranno tenuti, facendo

cessare l'atto, denunciare colui che dichiareranno autore della sorpresa; altrimenti saranno

personalmente perseguito e passibile delle sanzioni previste dall'articolo precedente.

**Art.68.-** Danni ordinabili in conseguenza degli attentati

espresso nell'articolo 65 che precede sarà richiesto, o sull'azione penale, o

con mezzi civili e sarà risolta, tenuto conto delle persone, delle circostanze e del

danno subito, senza che in ogni caso e indipendentemente dalla persona offesa, il predetto

i danni possono essere inferiori a 5.000 FCFA, per ogni giorno di

detenzione illegale e arbitraria e per ogni individuo.

**Art.69.-** Se l'atto arbitrario in violazione della Costituzione è stato compiuto sulla base di un falso

firma nominativa del Ministro o di un pubblico ufficiale, degli autori del falso e di quelli

|  |
| --- |
| **Pagina 21** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**21**

chi ne avrà consapevolmente utilizzato sarà punito con la pena della reclusione a tempo determinato, di cui il

in questo caso verrà sempre applicato il massimo.

**Art.70.-** Pubblici ufficiali incaricati di polizia amministrativa o giudiziaria, che

avrà rifiutato o trascurato di adempiere ad una pretesa legale tendente a notare

detenzioni illegali e arbitrarie, sia in case destinate alla custodia di detenuti,

né altrove e che non giustificheranno di averli denunciati all'autorità superiore,

sarà punito con la reclusione da cinque a venti anni e sarà tenuto al risarcimento del danno,

che sarà regolato secondo quanto previsto dall'articolo 68 che precede.

**Art.71.-** I dirigenti e **preposti** degli istituti penitenziari che avranno

ricevuto un prigioniero senza mandato o processo o senza un ordine del governo provvisorio,

coloro che lo hanno ritenuto o rifiutato di rappresentarlo presso l'ufficiale di polizia giudiziaria o presso il

portatore dei suoi ordini senza giustificare la difesa del pubblico ministero o il

giudice; coloro che si sono rifiutati di esibire la propria matricola all'ufficiale di polizia giudiziaria,

sarà ritenuto colpevole di detenzione arbitraria e punito da sei mesi a due

anni di reclusione e una multa da 20.000 a 240.000 FCFA.

**Art.72.-** Qualsiasi reato commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni

è una decadenza.

**Art.73.-** Ogni atto di decadenza è punito da almeno cinque anni e al massimo dieci anni

reclusione quando la legge non prevede una pena inferiore o superiore.

**Art.74.-** Non costituiscono decaditori ufficiali i delitti semplici.

**Art.75.-** Sarà reo di decadenza, e punito con la pena da cinque a venti anni di

reclusione, qualsiasi agente di polizia giudiziaria, qualsiasi pubblico ministero o

Repubblica, tutti i sostituti, tutti i giudici che hanno provocato, dato o firmato a

sentenza, ordine o mandato per l'azione penale personale o la collocazione di

in carica, sia di un ministro, sia di un membro dell'Assemblea nazionale, senza il

formalità o autorizzazioni prescritte dalla legge o che non abbiano sospeso il

detenzione o perseguimento giudiziario su richiesta dell'Assemblea nazionale, o che, salvo nei casi di

flagrante delicto, avrà senza le stesse formalità e autorizzazioni, dato o firmato l'ordine

o il mandato di sequestrare o arrestare uno o più ministri o membri dell'Assemblea

Nazionale.

**Art.76.-** Saranno puniti altresì con la pena della reclusione da cinque a venti anni, i pubblici ministeri

generali o della Repubblica, supplenti, giudici o pubblici ufficiali che avranno

detenuto o fatto arrestare un individuo lontano da luoghi determinati dal governo o da

la pubblica amministrazione, o che avrà portato un cittadino davanti ad una corte d'assise,

senza essere stato preventivamente incriminato.

|  |
| --- |
| **Pagina 22** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**22**

**Capitolo 7 - Della coalizione di funzionari contro la costituzione e le leggi**

**Art.77.-** Sono considerati pubblici ufficiali, ai sensi del presente Codice, tutti i cittadini.

che, a nome e a qualsiasi titolo, sono investiti di mandato

anche temporanea, remunerata o gratuita, la cui esecuzione è legata ad un interesse di ordine

pubblici, e che come tali contribuiscono al servizio dello Stato, delle pubbliche amministrazioni,

comuni o gruppi amministrativi.

Persone scelte da individui o

delegato dal giudice in qualità di esperto, arbitro o interprete.

**Art.78.-** Tutti i depositari di una parte dell'autorità, per delega o

corrispondenza tra loro, che avranno concordato misure contrarie alla Costituzione

e le leggi, sarà punito con la reclusione da cinque a venti anni. Più,

il divieto dei diritti civili e di ogni impiego pubblico può essere pronunciato durante

dieci anni al massimo.

**Art.79.-** Se con uno dei mezzi di cui sopra sono state convenute misure contrarie

applicazione delle leggi o contro gli ordini del governo, la pena sarà da due a cinque

anni di reclusione e facoltativamente da cinque a dieci anni di permanenza.

Se questo concerto ha avuto luogo tra le autorità civili e gli organi militari o di sicurezza o

i loro capi, quelli che saranno gli autori o i provocatori saranno puniti da cinque a dieci anni

reclusione e interdizione di soggiorno da dieci a venti anni.

Nei casi di cui al presente articolo, il divieto dei diritti civili e di ogni impiego

pubblico per vent'anni al massimo sarà anche pronunciato.

**Art.80.-** Nel caso in cui questo concerto avesse avuto per oggetto o risultato una congiura

minacciando la sicurezza interna dello Stato, il colpevole sarà punito con la reclusione in

l'ergastolo o la pena di morte.

**Art.81.-** Sarà reo di decadenza e punito con almeno cinque anni e dieci anni al massimo

reclusione, i pubblici ufficiali che, al fine di opporsi alle leggi o

azione del governo, con deliberazione, avrà smesso di dimettersi

individualmente o collettivamente, il cui oggetto o effetto sarebbe quello di impedire o

sospendere l'amministrazione della giustizia o l'esercizio di un pubblico servizio

qualunque.

**Art.82.-** Le precedenti disposizioni non pregiudicano in alcun modo il diritto di sciopero e

la libertà di raggrupparsi in organizzazioni o organizzazioni di cooperazione

sindacati di loro scelta per la difesa dei loro interessi professionali.

|  |
| --- |
| **Pagina 23** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**23**

**Capo 8 - Invasione di autorità amministrative e giudiziarie**

**Art.83.-** Giudici, procuratori generali o pubblici o loro supplenti,

agenti di polizia giudiziaria che arresteranno o sospenderanno illegalmente

l'esecuzione di una o più leggi, o vieterà l'esecuzione degli ordini regolari

dall'amministrazione, sarà punito con una multa di almeno 25.000 FCFA e

200.000 FCFA al massimo.

Ministri, sindaci e altri amministratori che,

interrompere o sospendere irregolarmente l'esecuzione di una o più leggi, oppure

interferire illegalmente con la conoscenza dei diritti e degli interessi privati ​​della giurisdizione

tribunali.

**Capitolo 9 - Dall'opposizione all'autorità legittima**

**Art.84.- E** ' punito con la multa da 20.000 a 120.000 FCFA inclusi e

può essere recluso da undici giorni a tre mesi:

1° coloro che si opporranno con atti, parole, gesti, manovre di qualsiasi genere a

l'esercizio della legittima autorità di un agente di pubblica autorità o di

qualsiasi cittadino incaricato di un ministero di servizio pubblico e avrà quindi violato

o tentato di interferire con l'ordine pubblico o ostacolato o tentato di ostacolare il bene

funzionamento di servizi amministrativi o giudiziari, nonché qualsiasi eccitazione a questo

opposizione;

2° coloro che, senza giustificato motivo, non avranno risposto alla regolare citazione

autorità amministrative o giudiziarie;

3° coloro che, per astensione volontaria, hanno minato o tentato di scalzare

ordine pubblico o ostacolato o tentato di ostacolare il corretto funzionamento dei servizi

amministrativo o giudiziario.

L'astensione volontaria, ai sensi del presente articolo, deve rivelare alla persona che è

l'autore ha una spiccata voglia di indisciplina.

Quando il reato sopra definito sarà commesso da più persone che agiscono in

concerto, le pene previste possono essere raddoppiate.

**Art.85.-** In caso di **recidiva** verrà comminata la pena detentiva.

e i giudici potranno anche pronunciare il divieto di soggiorno per un periodo

massimo di cinque anni.

C'è reiterazione quando è stata proposta contro il colpevole, nei dodici mesi precedenti,

una prima sentenza per identico reato.

|  |
| --- |
| **Pagina 24** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**24**

**Capitolo 10 - Delitti e delitti di natura economica e contro il bene pubblico**

**Sezione 1 - Contraffazione - Contraffazione - Possesso e uso**

**Art.86.-** Chiunque abbia contraffatto, falsificato o alterato insegne monetarie correnti

legale sul territorio nazionale o all'estero sarà punito con i lavori forzati a vita e

una multa moltiplicata per dieci volte il valore di detti segni e almeno pari a 20.000.000 FCFA.

Se il colpevole beneficia delle attenuanti, la pena non può essere inferiore

a due anni di reclusione e una multa di 1.000.000 FCFA.

Il soggiorno non può essere concesso.

**Art.87.-** Chiunque avrà:

o monete d'oro o d'argento contraffatte o alterate che abbiano avuto corso legale sul

territorio nazionale o estero;

monete colorate aventi corso legale nel territorio nazionale o in

lo straniero, per ingannare la natura del metallo;

sarà punito con la reclusione da cinque a dieci anni e una multa di 10.000.000 FCFA

o solo una di queste due sanzioni.

Il tentativo sarà punito come il delitto consumato.

**Art.88.-** Chiunque abbia contraffatto, falsificato o alterato banconote o monete

valuta diversa dall'oro o dall'argento che abbia avuto corso legale nel territorio nazionale o

all'estero è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di

Da 2.000.000 a 10.000.000 FCFA o solo una di queste due penalità.

Il tentativo sarà punito come il delitto consumato.

**Art.89.-** Chiunque abbia partecipato all'emissione, utilizzazione, esposizione, distribuzione,

l'importazione o l'esportazione di prodotti contraffatti, falsificati, alterati o

colorati saranno puniti con le sanzioni previste dagli articoli precedenti, secondo le distinzioni che

sono indossati.

Il tentativo sarà punito come il delitto consumato.

**Art.90.-** Chiunque, ricevendo in buoni d'uso segni monetari contraffatti o falsificati,

alterato o colorato, lo avrà realizzato o tentato di utilizzarlo dopo averne conosciuto i difetti,

sarà punito con la reclusione da sei mesi a un anno e una multa quadrupla a

meno e non più di dieci volte il valore dei predetti segni, senza che questa multa possa essere

meno di 200.000 FCFA o solo una di queste due penalità.

Se li ha conservati consapevolmente o si è rifiutato di consegnarli alle autorità, sarà punito.

un bel doppio almeno e un quadruplo al massimo, che non può essere inferiore a

100.000 FCFA.

|  |
| --- |
| **Pagina 25** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**25**

**Art.91.-** Chiunque abbia fabbricato, sottoscritto, emesso, utilizzato, esposto, distribuito, importato o

esportato:

o mezzi di pagamento destinati ad integrare o sostituire il

insegne valutarie aventi corso legale nel territorio nazionale o estero;

o stampati, gettoni o altri oggetti che compaiono con i suddetti segni

somiglianza monetaria tale da facilitare la loro accettazione o uso di

luogo e luogo di detti segni;

è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.000.000 a

10.000.000 FCFA o solo una di queste due penalità.

Il tentativo sarà punito come il delitto consumato.

**Art.92.-** È **vietata** qualsiasi riproduzione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo.

o, segni di valuta aventi corso legale nel territorio nazionale o all'estero, se questo

non è previa autorizzazione della Banca Centrale o, in caso di segni

valuta estera, dell'autorità che li ha emessi.

E' altresì vietata, e con le stesse riserve, ogni esposizione, distribuzione,

importazione o esportazione di tali riproduzioni, anche a mezzo di giornali,

libri o volantini.

Ogni violazione delle disposizioni del presente articolo sarà punita con la reclusione.

da uno a sei mesi e multa da 50.000 a 200.000 FCFA, o uno di questi due

solo sanzioni.

**Art.93.-** È **vietato** qualsiasi uso di banconote o monete.

aventi corso legale sul territorio nazionale o all'estero, a supporto di un

qualsiasi pubblicità. Qualsiasi violazione delle disposizioni del presente articolo sarà punita.

una multa da 50.000 a 200.000 FCFA.

Le banconote o monete così utilizzate saranno sequestrate nelle mani di

tutti i titolari o depositari.

**Art.94.-** Chiunque abbia fabbricato, offerto, ricevuto, importato, esportato o detenuto, senza aver

stato autorizzato, marchi, materiali, dispositivi o altri oggetti destinati per loro natura a

la fabbricazione, la contraffazione, la falsificazione, l'alterazione o la colorazione di segni di valuta,

è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 4.000.000 a

10.000.000 FCFA o solo una di queste due penalità.

Il tentativo sarà punito come il delitto consumato.

**Art.95.-** Si **applicano** le sanzioni previste dagli articoli precedenti;

reati commessi sul territorio nazionale;

reati commessi all'estero, secondo le distinzioni e alle condizioni

previsto dal codice di procedura penale.

**Art.96.-** Qualunque sia la qualificazione del reato, gli oggetti in questione **devono** essere confiscati

negli articoli da 86 a 93, nonché metalli, carta e altri materiali trovati in

|  |
| --- |
| **Pagina 26** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**26**

detenzione dei colpevoli e destinati alla commissione di analoghi reati. Disse

oggetti, metalli, carte e altro materiale sequestrato saranno consegnati alla Banca Centrale

su sua richiesta, fatte salve le esigenze dell'amministrazione della giustizia.

Saranno altresì confiscati gli strumenti utilizzati per commettere il reato, salvo

quando sono stati utilizzati all'insaputa del loro proprietario.

**Art.97.- Chiunque** , colpevole di uno dei delitti previsti dal

gli articoli 86, 87, 88, 89 e 94 li avranno informati e rivelato agli autori a

autorità prima di qualsiasi azione penale. Poteva tuttavia essere condannato al divieto di

soggiorno dai 5 ai 20 anni.

Chiunque, colpevole di a

dei medesimi reati, avrà, dopo l'inizio del procedimento, procurato l'arresto del

altri colpevoli. Può comunque essere condannato al divieto di soggiorno dal 5 al 20

anni.

**Sezione 2 - Contraffazione di timbri e marchi**

**Art.98.-** Coloro che hanno contraffatto i sigilli, i timbri o i contrassegni dello Stato, di

comuni o un'autorità pubblica o che hanno consapevolmente utilizzato i sigilli,

francobolli o segni della stessa natura contraffatti, è punito con la reclusione da cinque a

venti anni e facoltativamente da uno a vent'anni di divieto di soggiorno.

**Sezione 3 - Uso fraudolento di timbri e marchi**

**Art.99.-** Coloro che, avendo impropriamente ottenuto i veri sigilli, bolli e

lo Stato, i comuni o un ente pubblico, ne avranno consapevolmente fatto uso

pregiudizievole per i diritti e gli interessi dello Stato, dei comuni o di un ente pubblico,

è punito con la reclusione da cinque a venti anni e facoltativamente da uno a venti anni

divieto di soggiorno.

**Art.100.-** Chiunque utilizzi consapevolmente un francobollo già utilizzato

l'affrancatura di una lettera sarà punita da quindici giorni a tre mesi di reclusione

e una multa da 20.000 a 100.000 FCFA o solo una di queste due sanzioni.

In caso di recidiva, la pena detentiva sarà da uno a sei mesi e dovrà

deve essere pronunciato. La multa sarà doppia.

**Art.101.-** Coloro che hanno consapevolmente utilizzato o tentato di vendere **valori di** bollo

avendo già prestato servizio sarà punito con le sanzioni previste dall'articolo 99.

|  |
| --- |
| **Pagina 27** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**27**

**Sezione 4 - Falsificazione per iscritto**

**Art.102.-** Costituisce reato di falso, ogni alterazione della verità **suscettibile** di

pregiudizio altrui e commesso per iscritto, con intento colposo:

o snaturando la sostanza o le circostanze di un atto;

o scrivendo convenzioni diverse da quelle redatte o dettate dal

feste;

o rilevando come veri fatti falsi o come fatti ammessi che non lo fanno

non erano;

o fabbricando in tutto o in parte un documento;

o mediante contraffazione o alterazione di scritti o firme;

o con firma falsa;

o per sostituzione di persone;

sia per aggiunta o alterazione di clausole, dichiarazioni o fatti che un atto

qualsiasi era destinato a ricevere o ad accertare.

**Art.103.-** Qualsiasi funzionario, ai sensi del presente Codice, che abbia commesso un falso in

l'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da cinque a venti anni e

facoltativamente da cinque a venti anni di divieto di soggiorno.

La falsificazione commessa da qualsiasi altra persona sarà punita con la reclusione da cinque a dieci anni e

facoltativamente da cinque a dieci anni di divieto di soggiorno.

Quando il danno certo o possibile può essere valutato in denaro e meno di

50.000 FCFA, la pena sarà, chiunque ne sia l'autore, la reclusione da due a cinque

anni. La sospensione può essere imposta anche da due a cinque anni.

**Art.104.-** Sarà punito con la pena chi si sarà **avvalso** consapevolmente di atti falsi

sostenuto dall'autore del falso.

**Art.105.-** Chiunque **porti con** sé un passaporto, un libretto di lavoro o altro

altro documento rilasciato dall'autorità amministrativa del Mali un nome assunto o avrà

gareggiato in qualità di testimone per consegnare detti documenti sotto il presunto nome sarà punito

da undici giorni a due anni di reclusione.

La stessa sanzione sarà applicabile a chiunque abbia fatto uso dei documenti di cui sopra.

sopra con un nome diverso dal suo.

**Sezione 5 - Attacchi alla proprietà pubblica**

**Art.106.-** I beni degli enti e degli enti hanno carattere di demanio pubblico.

seguenti organizzazioni:

lo Stato e le autorità pubbliche;

società e imprese statali;

enti pubblici;

|  |
| --- |
| **Pagina 28** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**28**

enti cooperativi, sindacati, associazioni o federazioni di detti enti;

associazioni riconosciute di pubblica utilità;

organizzazioni di natura industriale o commerciale, compreso lo Stato o altro

gli enti pubblici detengono una frazione del capitale sociale.

I beni di cui al comma precedente comprendono:

a) denaro, fondi, monete, titoli e in genere

titoli del valore di perizia, che sono entrati nelle casse o

che vengono raccolti per essere versati nelle casse dello Stato, delle pubbliche autorità

o organizzazioni di cui al primo comma;

b) titoli attivi in ​​sostituzione di detti fondi;

c) documenti e buoni di pagamento, valori mobiliari;

d) atti che contengono o mettono in atto un obbligo o un adempimento;

e) oggetti domestici, materiali, attrezzature, armi, munizioni, merci,

qualsiasi cibo o oggetto;

f) titoli immobiliari.

**Articolo 107.-** 1) Qualsiasi funzionario civile o militare, qualsiasi agente o dipendente dello Stato, di

pubbliche amministrazioni o enti di cui al precedente articolo, che avranno

danno alla proprietà pubblica con uno dei seguenti mezzi: sottrazione fraudolenta,

appropriazione indebita o violazione della fiducia, frode, falsificazione e utilizzo di falsi, altri

appropriazione indebita, sarà punita con le sanzioni previste dal presente articolo.

2) Saranno considerati complici, i dirigenti di società e società

Stato, funzionari e agenti o società dello Stato, funzionari di controllo che,

violando i doveri delle proprie responsabilità, avrà facilitato o coperto le infrazioni

ai beni pubblici.

3) In tutti i casi di cui ai commi precedenti:

a) quando l'ammontare del danno è inferiore a dieci milioni di franchi, la sanzione sarà

reclusione da uno a cinque anni;

b) quando l'importo della perdita è pari a dieci milioni ma inferiore a venti

milioni di franchi, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni;

c) quando l'importo della perdita è pari o superiore a venti milioni di franchi,

ma meno di cinquanta milioni di franchi, la pena sarà da cinque a venti anni di

isolamento;

d) quando l'importo del danno supera i cinquanta milioni di franchi, il

la sentenza sarà l'ergastolo.

4) Nei casi previsti nei medesimi commi, sarà sempre pronunciata contro il

condannato a una multa da 20.000 a 500.000 FCFA. Il divieto di soggiorno di

da due a vent'anni possono essere pronunciati nei casi previsti dal 3° -a e -b.

|  |
| --- |
| **Pagina 29** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**29**

**Sezione 6 - Commozione cerebrale**

**Art.108.-** I dipendenti pubblici, i loro impiegati o **incaricati** che, con l'intenzione di

fraudolento, ordinerà la raccolta e richiederà o riceverà ciò che sanno che non lo è

non dovuti per dazi, tasse, contributi, redditi, stipendi o stipendi saranno puniti

a partire dal:

reclusione da due a cinque anni se tutte le somme indebitamente richieste o

ricevuto o il cui ritiro è stato ordinato è pari o inferiore a 50.000 CFAF;

reclusione da cinque a dieci anni, se tutte le somme indebitamente richieste o ricevute o

la cui riscossione è stata disposta è stata pari o superiore a CFAF 50.000.

Il tentativo di questo reato sarà punito come il reato stesso.

**Art.109.-** Nei casi espressi nell'articolo precedente, si pronuncerà sempre contro il

condannato una multa il cui massimo sarà il doppio delle somme indebitamente richieste

o ricevuto.

**Sezione 7 - Interferenza da parte di persone fisiche titolari di autorità**

**pubblico o incaricato di una missione di servizio pubblico o di un mandato**

**elettive negli affari commerciali incompatibili con la loro qualità**

***Paragrafo 1 - Acquisizione illecita di interessi***

**Art 110.-** Qualsiasi funzionario, ai sensi del presente Codice, che, apertamente o attraverso

atti simulati, sia per interposizione di persone, abbiano assunto o ricevuto qualsiasi interesse che

sia in atti, aste, società o gestioni che ha o aveva al momento del

l'atto, in tutto o in parte l'amministrazione o la vigilanza, o nell'ambito del quale esso

era responsabile dell'ordinare il pagamento o dell'effettuare la liquidazione, sarà punito con a

reclusione non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni e sarà condannato a

sanzione pecuniaria che non può superare un quarto dei rimborsi e delle indennità.

Qualsiasi pubblico ufficiale incaricato, in ragione della sua funzione, della sorveglianza o

controllo diretto di una società privata e che, in posizione di congedo o

disponibilità, o dopo l'ammissione al pensionamento, o in posizione di licenziamento o

revoca e per un periodo di cinque anni dalla cessazione della funzione,

salvo il caso di devoluzione ereditaria del capitale, prenderà o

riceverà una partecipazione di lavoro, consulenza o capitale nelle concessioni, il

società o enti che erano direttamente soggetti alla sua vigilanza o

controllo, sarà punito con la stessa reclusione e una multa di 500.000 FCFA.

I dirigenti di una concessione, società, gestione, considerati complici, saranno

soggetto alle stesse sanzioni.

I colpevoli possono, inoltre, essere dichiarati incapaci di esercitare una funzione

pubblico fino a cinque anni.

|  |
| --- |
| **Pagina 30** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**30**

**Art.111.-** L'atto per persona fisica titolare di pubblici poteri o

incaricato di una missione di servizio pubblico o investito di un mandato elettivo, di assumere,

ricevere o conservare, direttamente o indirettamente, qualsiasi interesse in qualsiasi

attività o operazione di cui ha, al momento dell'atto, in tutto o in parte, il

è punito l'incarico di assicurare il controllo, l'amministrazione, la liquidazione o il pagamento

reclusione non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni e multa non

può superare un quarto dei rimborsi e delle indennità.

***Paragrafo 2 - Il reato di favoritismo***

**Art.112.-** Qualsiasi persona fisica titolare di pubblici poteri, responsabile di

missione di servizio pubblico, investita di un mandato elettivo, esercitando le funzioni di

rappresentante, amministratore o agente dello Stato o di un ente pubblico, di un

ente pubblico o società statale, società con partecipazione finanziaria

pubblico maggioritario, di una persona giuridica di diritto privato che agisce per conto di

lo Stato o una persona giuridica di diritto pubblico che beneficia del suo contributo finanziario, o

della sua garanzia, nonché qualsiasi altra persona che agisca per conto di uno dei

le persone sopra menzionate, nonché i loro complici, che avranno procurato o tentato di

procurare ad altri un ingiustificato vantaggio con un atto contrario alle norme del Codice di

appalti pubblici, il cui scopo è garantire la libertà di accesso e l'uguaglianza dei candidati

negli appalti pubblici, sarà punito con la reclusione da due mesi a diciotto mesi

e una multa da 5.000.000 a 100.000.000 FCFA o una di queste due sanzioni

solamente.

Fatto salvo il procedimento disciplinare, l'autore può anche essere interdetto

svolgere le funzioni da lui ricoperte in sede di aggiudicazione degli appalti durante un periodo di

durata pari o inferiore a tre anni.

Il giudice adito può ordinare la pubblicazione a spese del condannato di

l'intero o un estratto della sua decisione in un giornale di avvisi legali.

**Art.113.-** Reati concernenti le modalità di aggiudicazione degli appalti pubblici e

soglia legale per gli appalti pubblici sarà punito con la reclusione di sei

mesi a cinque anni e una multa da 500.000 a 5.000.000 FCFA, fermo restando il

risarcimento del danno subito dall'amministrazione aggiudicatrice.

**Art.114.-** Il frazionamento degli appalti pubblici è reato.

Le persone designate nell'articolo 112, autori o complici nella scissione di

appalti pubblici è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e a

multa da 300.000 a 3.000.000 FCFA.

**Art.115.- Sono** puniti con le sanzioni previste dall'articolo precedente, le persone

designato all'articolo 112, che in assenza di deroghe, avrà aggiudicato gli appalti

pubblico con appaltatori, fornitori o prestatori di servizi, esclusi dal

appalti pubblici nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

|  |
| --- |
| **Pagina 31** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**31**

**Art.116.- E** ' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di

Da 300.000 a 2.000.000 FCFA, dipendenti pubblici, agenti statali e qualsiasi altra persona

incaricato di vigilare sull'esecuzione di un appalto pubblico che, con negligenza o dolo,

si asterrà volontariamente dal presentare relazioni all'amministrazione aggiudicatrice

periodici sul rispetto dei tempi di esecuzione dei servizi e sull'eventuale

inadempienze del titolare del contratto, se ciò ha comportato l'amministrazione aggiudicatrice

danno pari al cinquanta per cento dell'importo iniziale del contratto.

Tuttavia, se il danno è inferiore al cinquanta per cento, saranno puniti con a

multa almeno pari all'ammontare del danno.

**Art.117.- È** punito ai sensi degli articoli 102, 103 e 104 del presente Codice

autori o complici di deliberate inesattezze commesse nelle giustificazioni

ammissibilità agli appalti pubblici.

**Art.118.-** Tutti gli altri tipi di frode, non specificati negli articoli 112, 113,114, 115

e 116 del presente Codice, il cui oggetto è di ottenere o tentare di ottenere

vantaggio ingiustificato da un atto contrario alle norme del codice degli appalti pubblici volto a

garantire la libertà di accesso e l'uguaglianza dei candidati negli appalti pubblici sarà

punito con le sanzioni previste dal precedente articolo 112.

**Art.119.- È** punito secondo le disposizioni del presente Codice sanzionando

corruzione :

1° offerenti che hanno utilizzato promesse, offerte o donazioni allo scopo di

acquisire un mercato pubblico;

2° i soggetti incaricati della redazione dei contratti pubblici e i componenti di

la commissione di esame e giudizio delle offerte che avrà sollecitato o

offerte o promesse approvate, doni o regali sollecitati o ricevuti allo scopo di

minare la libertà di accesso e l'uguaglianza dei candidati nei contratti

pubblico.

**Sezione 8 - Corruzione di funzionari e dipendenti di società**

**privato - traffico di influenza**

**Art.120.- E** ' punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa doppia del

valore delle promesse accettate o delle cose ricevute o richieste, senza che

la multa può essere inferiore a 100.000 FCFA, chiunque abbia richiesto o approvato

offre o promette, sollecita o riceve doni o regali per:

1° essere un pubblico ufficiale dell'ordine amministrativo o giudiziario, essere nell'esercito o

assimilato, essendo assessore di un tribunale, agente o servitore di a

pubblica amministrazione o un'amministrazione posta sotto il controllo del

potere pubblico, cittadino incaricato di un ministero di pubblico servizio, investito

di un mandato elettivo, di compiere o di astenersi dal compiere un atto delle sue funzioni o del suo

impiego, equo o meno, ma non retribuito;

2° essendo arbitro o perito nominato o dal tribunale o dalle parti, fare a

pronunciare o esprimere parere favorevole o sfavorevole ad una parte;

|  |
| --- |
| **Pagina 32** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**32**

3° essere medico, chirurgo, dentista o ostetrica, certificare falsamente o

occultare l'esistenza di malattie o infermità o di uno stato di gravidanza o provvedere

false informazioni sull'origine di una malattia o infermità o sulla causa di a

Morte.

**Art.121.-** Qualsiasi impiegato, impiegato, o inserviente, impiegato o

remunerato in qualsiasi forma che, direttamente o da persona

interposto, avrà, all'insaputa e senza il consenso del suo datore di lavoro, sollecitato o

offerte o promesse approvate, doni sollecitati o ricevuti, regali, commissioni,

sconti o bonus per aver compiuto o astenuto dal compiere un atto del suo impiego.

Qualsiasi persona che ha sollecitato o approvato offerte o

promesse, sollecitati o ricevuti regali o regali per ottenere o tentare di fare

ottenere decorazioni, medaglie, riconoscimenti, premi, luoghi, funzioni o

incarichi o favori concessi da pubbliche autorità, mercati,

società o altri profitti derivanti da contratti conclusi con la pubblica autorità o

un'amministrazione posta sotto il controllo delle pubbliche autorità, o, in qualche modo

generale, una decisione favorevole di tale autorità o amministrazione o sarà così

abusato da un'influenza reale o percepita.

**Art.122.-** Chiunque ottenga, o il compimento o l'ottenimento di un atto, o

uno dei vantaggi o favori previsti negli articoli precedenti, avrà utilizzato aggressione o

minacce, promesse, offerte, regali o regali, o ceduti a sollecitazioni tendenti a

corruzione, anche se non ha preso l'iniziativa, sarà, indipendentemente dal fatto che la corruzione abbia o meno

produce il suo effetto, punibile con le sanzioni previste dall'articolo 120 del presente Codice contro

persona corrotta.

**Art.123.-** Nel caso in cui la corruzione o il **traffico di** influenza abbia per oggetto un fatto

penale con una pena più severa di quella prevista dal precedente articolo 120,

questa pena più forte sarà applicata al colpevole.

Al corruttore non sarà mai data la restituzione delle cose da lui consegnate, né delle loro

valore ; questi verranno sequestrati.

**Sezione 9 - Corruzione di pubblici ufficiali e funzionari stranieri**

**organizzazioni internazionali pubbliche, corruzione e appropriazione indebita**

**di proprietà nel settore privato, l'occultamento dei proventi di uno di questi reati**

***Paragrafo 1 - Corruzione di pubblici ufficiali e funzionari stranieri***

***organizzazioni internazionali pubbliche***

**Art.123-1.-***(Legge n° 2016-39)* Ai fini della presente legge si intendono i seguenti termini:

pubblico ufficiale estero, chiunque ricopra un mandato legislativo o esecutivo,

amministrazione o potere giudiziario di un paese straniero, nominato o eletto; e

qualsiasi persona che svolga una funzione pubblica per un paese straniero, ivi compresa

per un ente pubblico o un'impresa pubblica;

|  |
| --- |
| **Pagina 33** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**33**

funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, un funzionario

internazionale o persona autorizzata da tale organizzazione ad agire per suo conto.

**Art.123-2.-***(Legge n° 2016-39)* Sarà punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa

pari a tre volte il valore delle promesse accettate o delle cose ricevute o richieste,

senza che la suddetta multa sia inferiore a 5.000.000 FCFA:

qualsiasi pubblico ufficiale straniero o funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica

che avrà direttamente o indirettamente sollecitato o approvato offerte o promesse o

ricevuto doni o regali o altri indebiti vantaggi, per sé o per a

altra persona o entità, di compiere o astenersi dal compiere un atto

nell'esercizio delle sue funzioni o del suo impiego, al fine di concedere, ottenere,

ottenere, conservare o far mantenere un contratto o altro vantaggio

indebito, in relazione ad una transazione economica o commerciale;

chiunque prometta, offra o conceda a un pubblico ufficiale o funzionario straniero

organizzazione pubblica internazionale, direttamente o indirettamente,

promesse, regali o regali o altri vantaggi impropri, per sé o per

un'altra persona fisica o giuridica, di eseguire o astenersi dall'eseguire un

agire nell'esercizio delle sue funzioni o del suo impiego, al fine di ottenere,

ottenere, conservare o far mantenere un contratto o altro vantaggio indebito, mediante

connessione con una transazione economica o commerciale.

**Art.123-3.-***(Legge n° 2016-39) È* punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da

5.000.000 FCFA:

chiunque prometta, offra o conceda a un pubblico ufficiale o funzionario straniero

da un'organizzazione pubblica internazionale, direttamente o indirettamente, donazioni

o regali o qualsiasi altro vantaggio indebito, per sé o per un'altra persona

o ente, di compiere o astenersi dal compiere un atto nell'esercizio di

i suoi doveri ufficiali;

qualsiasi pubblico ufficiale straniero o funzionario di un'organizzazione internazionale

pubblico, che sollecita o accetta direttamente o indirettamente, per sé o

per un'altra persona o entità, promesse, offerte, regali o regali o qualsiasi altra cosa

altro indebito vantaggio, affinché egli compia o si astenga dal compiere un atto

rientrando nelle sue funzioni ufficiali;

qualsiasi pubblico ufficiale straniero o funzionario di un'organizzazione internazionale

pubblico, che sollecita o accetta per sé un compenso in denaro o in natura

stesso o per conto di un terzo, dietro compenso di un atto della sua funzione già svolto.

Contro il pubblico ufficiale può essere pronunciata una sospensione da cinque a dieci anni.

straniero e funzionario dell'organizzazione pubblica internazionale.

***Paragrafo 2 - Corruzione nel settore privato***

**Art.123-4.-***(Legge n° 2016-39) E* ' punito da due anni a cinque anni di reclusione e

una multa corrispondente al doppio del valore dei proventi di corruzione senza

che l'importo della sanzione può essere inferiore a 2.000.000 FCFA:

|  |
| --- |
| **Pagina 34** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**34**

1° il fatto per qualsiasi individuo, nell'ambito di attività economiche, finanziarie o

affari, promettere, offrire o concedere, direttamente o indirettamente, a

indebito vantaggio a chi dirige un ente o lavora nel settore privato

per tale ente, a qualsiasi titolo, per sé o per un

altra persona, in modo che, in violazione dei propri doveri, svolga o si astenga

compiere un atto;

2° il fatto per chi è a capo di un ente del settore privato o lavora per

tale soggetto, a qualsiasi titolo, sollecitare o accettare,

direttamente o indirettamente, nel contesto economico, finanziario o

affari, un indebito vantaggio per sé o per un'altra persona, al fine di

compiere o astenersi dal compiere un atto contrario ai propri doveri.

**Art.123-5.-***(Legge n° 2016-39) È* punito con la reclusione da uno a cinque anni e uno

multa da 5.000.000 a 10.000.000 FCFA, qualsiasi dirigente di una società commerciale,

di un istituto finanziario, di una cooperativa, di qualsiasi agente di un'associazione, a

società privata, mutue o qualsiasi fondazione, che fa proprietà o

il credito di detta società, ente, cooperativa, associazione, impresa privata o

fondazione, un uso che sa essere contrario all'interesse di questa società, istituzione,

cooperativa, associazione, società privata o fondazione, per scopi personali,

materiale o legale o per favorire una terza parte o un'altra persona giuridica in

cui è direttamente o indirettamente interessato.

***Paragrafo 3 - Furto di proprietà nel settore privato***

**Art.123-6.-***(Legge n° 2016-39) È* punito con la reclusione da uno a cinque anni e uno

multa da 1.000.000 a 5.000.000 FCFA, chiunque sia a capo di un'entità nel settore

privato o lavora per tale ente a qualsiasi titolo e che,

intenzionalmente, nel corso di attività economiche, finanziarie o commerciali,

sottrae qualsiasi proprietà o fondi privati ​​o titoli o qualsiasi altra cosa di valore che

sono stati consegnati a causa dei suoi doveri.

***Paragrafo 4 - Ricezione dei proventi di uno di questi reati***

**Art.123-7.-***(Legge n° 2016-39) È* punito con la reclusione da uno a cinque anni e uno

multa da 1.000.000 a 5.000.000 FCFA, chiunque consapevolmente occulta, occulta o

conserva continuamente tutto o parte della proprietà sapendo che detta proprietà

provengono da uno dei reati previsti in questa sezione.

**Capitolo 11 - Abuso di autorità contro le persone**

**Sezione 1 - Violazione del domicilio**

**Art.124.-** Chiunque vi **entra** senza diritto e con l'aiuto di minacce o violenze

nell'abitazione di un cittadino, è punito da undici giorni a tre mesi di reclusione. sì

|  |
| --- |
| **Pagina 35** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**35**

il colpevole è un funzionario ai sensi del presente Codice che agisce al di fuori dei casi previsti

per legge, la pena è della reclusione da undici giorni a un anno.

I giudici potranno anche pronunciare la multa da 20.000 a 120.000 FCFA.

La violenza non è necessaria se il trasgressore si è intromesso nella casa di un'altra persona.

lo scopo di provocarlo.

**Sezione 2 - Violazioni della privacy**

**Art.125.- E** ' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di

da 25.000 a 300.000 FCFA o solo una di queste due penalità, chiunque,

dell'autorizzazione della legge o del giudice, avrà deliberatamente violato la riservatezza del

vita privata di un cittadino, ascoltando, registrando o trasmettendo a mezzo di a

qualsiasi dispositivo delle parole pronunciate in un luogo privato da una persona senza il

consenso di quest'ultimo.

**Art.126.- Chiunque interferisca** con la riservatezza del

persona fissando, trasmettendo per mezzo di qualsiasi dispositivo, l'immagine di a

persona in un luogo privato senza il suo consenso.

Quando gli atti denunciati nel comma precedente sono stati compiuti nel corso di un

riunione in piena vista dei suoi partecipanti, si presume il loro consenso.

**Art.127.-** Chiunque consapevolmente ha consapevolmente

conservati, portati volontariamente o autorizzati a venire a conoscenza del pubblico o di un terzo

uno dei fatti previsti dallo stesso articolo.

In caso di pubblicazione si procederà ad azione legale nei confronti delle persone elencate.

dalla legge che disciplina il regime della stampa e dei reati di stampa alle condizioni stabilite dalla presente

articolo, se il reato è stato commesso a mezzo stampa e contro persone

responsabili dell'emissione o in mancanza di ciò, capi di istituto, direttori o dirigenti

società che hanno effettuato la distribuzione o che ne hanno tratto profitto, se il reato era

commessi con qualsiasi altro mezzo fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli artt

24 e 25 sulla complicità.

Il reato si configura non appena la pubblicazione è fatta, ricevuta o percepita in Mali.

**Art.128.-** Chiunque pubblica consapevolmente

con qualsiasi mezzo, il montaggio realizzato con le parole o le immagini di a

persona senza il suo consenso, se non vi sono prove che si tratti di un

montaggio o se non espressamente menzionato.

**Art.129.-** Per tutti i reati previsti dagli articoli 125, 126, 127 e 128, il

tentato reato sarà punito come il delitto stesso.

|  |
| --- |
| **Pagina 36** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**36**

Nei casi previsti dagli articoli 125 e 126, il giudice può disporre la confisca

materiale utilizzato per commettere il reato. Nei casi di cui agli articoli 125, 126

e 128, può altresì disporre la confisca di qualsiasi registrazione, documento,

o supporto di montaggio ottenuto utilizzando i fatti previsti dagli articoli 125 e 126.

Nei casi di cui all'articolo 128, può disporre la confisca dei

Assemblea.

**Sezione 3 - Della rivelazione del segreto**

**Art.130.-** Tutti coloro che, essendo depositari, per stato o per professione, dei segreti che

confida, salvo nel caso in cui la legge imponga loro di riferire, di aver rivelato questi segreti,

sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni e facoltativamente uno

multa da 20.000 a 150.000 FCFA.

Le stesse sanzioni si applicheranno, in particolare, ai membri di tutte le giurisdizioni.

colpevole di aver violato il segreto delle deliberazioni.

**Sezione 4 - Cancellare lettere o aprire lettere**

**Art.131.-** La soppressione o apertura totale o parziale di lettere, cartoline,

i telegrammi oi pacchi spediti all'ufficio postale sono puniti da undici giorni a un anno

reclusione e multa da 20.000 a 240.000 FCFA o uno di questi due

solo sanzioni.

Se il colpevole è un funzionario o un agente dell'amministrazione, sarà punito con tre

reclusione da mesi a cinque anni e una multa da 20.000 a 240.000 FCFA. il

colpevole sarà anche bandito da qualsiasi ufficio pubblico o impiego per cinque anni a

meno e dieci anni al massimo.

Al di fuori dei casi sopra previsti, qualsiasi cancellazione, qualsiasi apertura di

la corrispondenza indirizzata a terzi, effettuata in malafede, sarà punita con le medesime sanzioni.

Il tentativo di questo reato sarà punito come il reato stesso.

**Sezione 5 - Violazioni della libertà di lavoro**

**Art.132.- E** ' punito con la reclusione da quindici giorni a tre mesi, e con la multa

da 20.000 a 200.000 FCFA o solo una di queste due penalità, chiunque, utilizzando

di violenza, aggressione, minacce o manovre fraudolente, avrà,

alla libertà di impiego e di lavoro, ha provocato o mantenuto una cessazione

lavoro individuale o collettivo, o interrotto il normale svolgimento del lavoro

scuola o università.

|  |
| --- |
| **Pagina 37** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**37**

Il tentativo sarà punito come l'offesa stessa.

**Art.133.-** La stessa pena sarà applicata a chiunque abusi delle proprie funzioni o

sua autorità, avrà costretto un individuo a lavorare per proprio conto o per conto di

di altri.

**Sezione 6 - Reati in materia di custodia degli atti di stato civile**

**Art 134.-** Ufficiali di stato civile e funzionari incaricati di un centro di stato civile

chi avrà registrato i propri atti su semplici fogli sciolti sarà punito con a

reclusione da uno a tre mesi e multa da 25.000 a 100.000 FCFA.

**Art.135.-** Quando, per la validità del matrimonio, l'ufficiale di stato civile o il

funzionario responsabile di un centro di stato civile non avrà assicurato il consenso di

marito o padre e madre o altre persone qualificate dalla legge, sarà punito con

multa da 25.000 a 120.000 FCFA o reclusione non inferiore a sei mesi e

un anno al massimo.

**Sezione 7 - Esercizio illegittimamente prolungato dei pubblici poteri**

**Art 136.-** Qualsiasi pubblico ufficiale licenziato, licenziato, sospeso o legalmente vietato

che, dopo averne avuto conoscenza ufficiale, avrà continuato ad esercitare le sue funzioni

o che, investiti di funzioni elettive o temporanee, le avrà esercitate dopo essere state

sostituito, o cessate le sue funzioni, sarà punito con la reclusione

almeno sei mesi e al massimo due anni e una multa da 20.000 a 500.000 FCFA. Egli

sarà fatto divieto di esercitare qualsiasi ufficio pubblico o impiego per almeno cinque anni e

dieci anni al massimo.

**Capitolo 12 - Resistenza, disobbedienza e altri fallimenti a**

**autorità pubblica**

**Sezione 1 - Ribellione**

**Art.137.-** Qualsiasi attacco, ogni resistenza con violenza, aggressione o minaccia contro

funzionari pubblici o ministeriali, dipendenti pubblici, agenti o funzionari

pubblico, che agisce per l'esecuzione di leggi, regolamenti o ordini della pubblica autorità,

si chiama ribellione.

Se la ribellione è commessa da più di due persone armate di armi, strumenti o

proiettili palesi o occulti, i colpevoli saranno puniti da cinque a venti anni

reclusione, e facoltativamente da uno a venti anni di permanenza; se ha avuto luogo

|  |
| --- |
| **Pagina 38** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**38**

senza armi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. La pena del divieto di

può essere inoltre pronunciata una permanenza da uno a cinque anni.

Se la ribellione è commessa da meno di tre persone, armate di armi, strumenti

proiettili o vistosi o nascosti, sarà punito con la reclusione di sei mesi a

due anni, e se avveniva disarmato, reclusione da undici giorni a sei mesi.

**Art.138.-** In caso di ribellione con banda o assembramento, l'articolo 55 del presente Codice

sarà applicabile ai ribelli senza funzione o impiego nella banda, che si saranno ritirati

alla prima diffida dell'autorità pubblica, o anche dopo, se non sono stati contattati

solo al di fuori del luogo della ribellione, e senza ulteriore resistenza e senza armi.

**Art.139.-** Ogni riunione di persone per la commissione di un reato o di un reato è

considerato incontro armato quando più di due persone portano armi visibili.

**Art.140.-** Persone munite di armi nascoste e che hanno

parte di una truppa o di una riunione non ritenuta armata sarà punita individualmente

come se avessero fatto parte di una truppa armata o di una riunione.

**Art.141.-** Gli autori di delitti e delitti commessi durante o in occasione di a

ribellione, sarà punito con le pene pronunciate per ciascuno di questi delitti, se lo sono

più forti di quelli della ribellione.

**Art.142.-** In tutti i casi in cui sarà pronunciata per fatto di ribellione una semplice pena

reclusione, i colpevoli possono essere condannati anche alla multa di

Da 20.000 a 240.000 FCFA.

**Art.143.-** Saranno considerati e puniti come riunioni di ribellione coloro che hanno

stato addestrato, con o senza armi e accompagnato da violenza o minacce contro

l'autorità amministrativa, la forza pubblica o gli agenti che li rappresentano:

1° da persone che lavorano in officine o fabbriche;

2° da soggetti ricoverati in Ospedali Statali;

3° dai detenuti.

**Art.144.-** La pena applicata per la ribellione ai detenuti è patita nel

seguenti condizioni:

Per coloro che sono condannati a una pena diversa dalla pena di morte o dalla reclusione

ergastolo, subito dopo la scadenza della pena.

E per gli altri, subito dopo il giudizio o il giudizio finale o l'atto che mette

fine della loro detenzione.

**Art.145.-** I capi di una ribellione e coloro che l'hanno provocata possono essere

condannato ad almeno cinque anni e a dieci anni al massimo.

|  |
| --- |
| **Pagina 39** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**39**

**Sezione 2 - Distruzione e profanazione della bandiera nazionale**

**Art.146.- E** ' punito da un mese a due anni di reclusione e con la multa di

da 20.000 a 400.000 FCFA, qualsiasi persona che, per esprimere la propria insoddisfazione o

sua opinione, avrà pubblicamente strappato o bruciato la bandiera nazionale.

Chiunque, per gli stessi motivi e nell'ambito del

stesse circostanze, avrà profanato la bandiera nazionale.

**Sezione 3 - Oltraggi e violenze contro i depositari dell'autorità o**

**forza pubblica**

**Art.147.-** Chiunque, sia con parole, grida o minacce proferite nelle adunanze o

luoghi pubblici, sia attraverso scritti, stampati venduti o distribuiti, offerti in vendita o

esposto in riunioni o luoghi pubblici, avrà offeso la persona del Capo dello Stato

sarà punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 50.000 to

600.000 FCFA o solo l'una o l'altra di queste due penalità.

Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei Capi di Stato stranieri in

visita in Mali.

Quando uno o più magistrati dell'ordine amministrativo o giudiziario, quando uno o

più assessori avranno ricevuto nell'esercizio delle loro funzioni o in occasione di questo

esercizio, qualsiasi disprezzo per parola, scrittura o disegno non reso pubblico tendente

in questi vari casi per minare il loro onore o la loro delicatezza, colui che

avrà affrontato questo disprezzo sarà punito con la reclusione di almeno quindici giorni e

un anno al massimo.

Se il disprezzo della parola ha avuto luogo in tribunale o all'interno di un tribunale o

giudice, la reclusione sarà di almeno tre mesi e due anni al massimo.

Disprezzo fatto con gesto o minaccia o con l'invio di qualsiasi oggetto nella stessa

intenzione e rivolta ad un magistrato o ad un assessore nell'esercizio delle sue funzioni, sarà

punito da un mese a sei mesi di reclusione; se il disprezzo ha avuto luogo all'udienza di a

giudice o tribunale, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

**Articolo 148 -** Disprezzo fatto con parole, gesti o minacce, scritti o disegni non restituiti

pubblico o con l'invio di qualsiasi oggetto con la stessa intenzione e finalizzato a qualsiasi

funzionario ministeriale o agente di pubblica forza, nell'esercizio del suo

funzioni, è punito con la reclusione da undici giorni a un mese e con la multa di

Da 20.000 a 240.000 FCFA, o solo una di queste due penalità.

**Art.149.-** Il disprezzo di cui all'articolo precedente, quando è stato diretto contro a

comandante della forza pubblica, sarà punito con la reclusione per quindici giorni

tre mesi e può anche essere multato da 20.000 a 600.000 FCFA.

|  |
| --- |
| **Pagina 40** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**40**

**Art.150.-** Chiunque, sprovvisto di arma e senza conseguente danno avrà

commesso violenza o aggressione a un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni o

durante questo esercizio, o avrà commesso qualsiasi altra violenza o aggressione contro

lui nelle stesse circostanze, sarà punito con la reclusione da due anni a cinque

anni. Il massimo di questa pena sarà sempre pronunciato se l'aggressione o

la violenza ha avuto luogo in tribunale o in un tribunale.

In entrambi i casi indicati, il colpevole può anche essere condannato ad allontanarsi

da cinque a dieci anni dal luogo in cui siede il magistrato e nel raggio di cinquanta

chilometri. Tale disposizione sarà esecutiva dalla data del giorno in cui il condannato è stato sottoposto

la sua sentenza. Se il condannato viola questo ordine prima della scadenza del termine fissato, sarà punito

da quindici giorni a tre mesi di reclusione e da cinque a dieci anni di divieto di

rimanere.

**Art.151.-** La violenza o l'aggressione prevista dall'articolo 150 supra diretta contro

un ufficiale ministeriale, un ufficiale di polizia, se si sono verificati nell'esercizio di

le loro funzioni saranno punite con la reclusione da almeno un mese e tre anni

al massimo e una multa da 20.000 a 600.000 FCFA.

**Art.152.-** Se la violenza e l'aggressione esercitate contro funzionari e agenti

di cui agli articoli 150 e 151 hanno causato un'incapacità al lavoro superiore a

venti giorni, la pena è della reclusione da cinque a venti anni. Se la morte sopraggiungesse

colpevole sarà punito con l'ergastolo.

Anche se la violenza e l'aggressione non hanno causato spargimenti di sangue,

lesione o malattia, i colpevoli sono puniti con la reclusione da cinque a venti anni se il

le percosse sono state eseguite con premeditazione e imboscata.

**Art.153.-** Se i colpi sono stati portati, o le ferite fatte, a funzionari o

agenti designati negli articoli 150 e 151 nell'esercizio o in occasione dell'esercizio di

loro funzioni con l'intento di uccidere, il colpevole sarà punito con la pena di

morto.

**Sezione 4 - Rifiuto del servizio legalmente dovuto e diniego di giustizia**

**Art.154.-** Qualsiasi comandante delle forze di sicurezza interna, legalmente sequestrato di a

requisizione dell'autorità civile, che avrà rifiutato i suoi servizi o si sarà astenuta dal fare

agire le forze ai suoi ordini, sarà punito con il licenziamento e la reclusione di a

anno a cinque anni o solo una di queste due sanzioni.

**Art.155.-** Qualsiasi giudice o tribunale, qualsiasi amministratore o autorità amministrativa che, sotto

qualunque pretesto, anche il silenzio o l'oscurità della legge, avrà negato

rendere la giustizia che deve alle parti, dopo che gli è stato richiesto, e che avrà perseverato

nel suo diniego, dopo avvertimento o ingiunzione dei suoi superiori gerarchici, sarà

punito con una multa di almeno 20.000 FCFA e di 240.000 FCFA al massimo, e

divieto di ricoprire cariche pubbliche per un massimo di cinque anni.

|  |
| --- |
| **Pagina 41** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**41**

**Art.156 -** Testimoni o periti che hanno addotto una scusa riconosciuta inesatta,

sarà condannato, oltre alle sanzioni pecuniarie pronunciate per mancata comparizione, ad a

reclusione da undici giorni a due mesi.

**Sezione 5 - Fuga dei detenuti**

**Art.157.- Il** detenuto che è fuggito o ha tentato di fuggire dal luogo in cui si trovava

detenuto, da una struttura sanitaria o ospedaliera in cui è stato trasferito, o durante

di un lavoretto, sarà punito con la reclusione da undici giorni a un anno.

**Art.158.-** Qualsiasi ufficiale incaricato della custodia o del controllo di un detenuto, colpevole di averlo lasciato

sfuggire per negligenza, sarà punito:

se gli evasi o uno di loro sono stati accusati o condannati per un delitto, da uno a

tre anni di reclusione;

se gli evasi o uno di loro sono stati accusati di un delitto, da undici giorni a un anno

reclusione;

se gli evasi o uno di loro sono stati condannati alla multa da undici giorni a uno

mesi di reclusione.

Coloro che, senza essere responsabili della custodia o della condotta del detenuto, avranno provveduto,

facilitato o tentato di procurare o facilitare la sua fuga, sarà punito come segue:

Se il detenuto evaso si trova nel caso previsto dal comma 1 della

questo articolo, da due mesi a due anni.

Se il detenuto evaso si trova nella situazione prevista dal secondo comma della

questo articolo, da due a sei mesi.

Se il detenuto evaso si trova nella situazione prevista dal terzo comma del

questo articolo, da undici giorni a tre mesi di reclusione.

**Art.159.-** Detenuti evasi o che hanno tentato di evadere sfondando

la reclusione o con la violenza sarà, solo per questo fatto, punito da sei mesi a due anni

reclusione. Subiranno questa penalità immediatamente dopo la scadenza di quella

saranno incorsi per il crimine o il delitto per il quale sono stati detenuti, o

subito dopo il giudizio o la sentenza che li avrà assolti o li avrà restituiti assolti

di detto reato o delitto, il tutto fatte salve eventuali condanne a loro carico

incorrere per i crimini commessi durante questa violenza.

**Art.160.-** Le pene di cui all'articolo 158 cesseranno con la ripresa degli evasi.

**Sezione 6 - Rottura di sigilli**

**Articolo 161** Chiunque **deliberatamente infranga** o **toglie** sigilli, manifesti, mediante

cui le autorità amministrative o giudiziarie abbiano interdetto l'accesso ai locali o

la rimozione di oggetti, è punito da tre mesi a tre anni di reclusione.

|  |
| --- |
| **Pagina 42** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**42**

Se è il custode dei sigilli che li ha infranti, sarà punito da uno a cinque anni.

reclusione. Se è condannato per semplice negligenza, la pena è di undici giorni a

sei mesi di reclusione.

Nei casi previsti dai primi due commi del presente articolo, la sanzione pecuniaria di 50.000

a 200.000 FCFA sarà pronunciato contro il colpevole.

**Art.162.-** Sarà considerato furto commesso ogni furto commesso con sigillo rotto

usando il rodaggio.

**Art.163.-** Per la sottrazione, distruzione, sottrazione di atti processuali

atti o effetti penali o di altra natura contenuti negli archivi,

pubblici registri o depositi o rimessi a un pubblico depositario in tale veste, le sanzioni

sarà nei confronti di cancellieri, notai e altri depositari negligenti, da tre mesi a uno

anno di reclusione e multa da 100.000 a 500.000 FCFA.

**Art.164.-** Chiunque si **renda** colpevole di **peculato, peculato** ,

rimozione, alterazione o distruzione di cui al precedente articolo, sarà punita con

da cinque a dieci anni di "reclusione e facoltativamente da cinque a dieci anni" di interdizione

rimanere.

Se il delitto è opera di un custode stesso, sarà punito da cinque a venti anni di

reclusione e da cinque a venti anni di divieto di soggiorno.

Se le sottrazioni, le deviazioni, i rapimenti, le alterazioni, le distruzioni di cui all'art

primo comma del presente articolo sono stati commessi con violenza contro le persone o

sulle cose, la pena è, nei confronti di chiunque, della reclusione da cinque a venti anni e

da cinque a venti anni di divieto di soggiorno.

**Sezione 7 - Degrado dei monumenti**

**ARTICOLO 165.** Chiunque intenzionalmente distrugge, abbatte, mutila o degrada

monumenti, statue e altri edifici destinati all'utilità o alla decorazione pubblica,

sarà punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da 20.000 a

400.000 FCFA.

**Sezione 8 - Usurpazione del titolo o dell'ufficio**

**Art.166.-** Chiunque, senza titolo, abbia ingerenzato in pubbliche funzioni civili o

militare, o avrà agito in una di queste funzioni, sarà punito con la reclusione di

da due a cinque anni, fatte salve le altre condanne pronunciate durante il

offesa.

|  |
| --- |
| **Pagina 43** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**43**

Chiunque abbia indossato pubblicamente un costume, un'uniforme o

decorazione alla quale non ha diritto, è punito con la reclusione da sei mesi a due

anni e una multa da 25.000 a 50.000 FCFA, o solo una di queste due sanzioni.

Chiunque, senza soddisfare le condizioni richieste, sarà punito con le stesse pene

utilizzare o avrà rivendicato un titolo legato a una professione legalmente regolamentata,

un diploma ufficiale o una qualità le cui condizioni di attribuzione sono state fissate da

autorità pubblica.

Sarà punito con una multa da 30.000 a 600.000 FCFA chiunque, senza diritto, e al fine di

si sono guadagnati un onore, si sono adornati pubblicamente di un titolo o hanno

cambiato, alterato o modificato il nome attribuitogli dagli atti di stato civile.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, il giudice può ordinare la registrazione

totale o parziale del giudizio sui giornali che designerà, a spese del

condannato.

**Sezione 9 - Attacchi al credito dello Stato e rifiuto di pagare le tasse,**

**contributi e imposte assimilate**

**Art.167.-** è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa

da 24.000 a 240.000 FCFA.

1° coloro che, con qualsiasi mezzo e mezzo, si sono consapevolmente propagati nel

false notizie pubbliche o false accuse che potrebbero disturbare

direttamente o indirettamente la sua fiducia nel credito dello Stato, delle comunità

territoriali, enti pubblici, tutte le organizzazioni in cui queste comunità e

gli enti pubblici hanno un interesse.

2° coloro che, con qualsiasi mezzo e mezzo, hanno incitato il pubblico a ritirarsi

fondi provenienti da fondi pubblici o da enti obbligati per legge a svolgere

i loro pagamenti nelle casse.

3° coloro che, con gli stessi mezzi e con lo scopo di provocare il panico, hanno incitato

il pubblico alla vendita di titoli di rendita o altri strumenti pubblici, o distoglierlo da

l'acquisto o la sottoscrizione di questi, indipendentemente dal fatto che queste provocazioni siano state seguite o meno

effetto.

In ogni caso, la sentenza sarà pubblicata su due giornali designati dal tribunale e

a carico del condannato.

**Art.168.- E** ' punito da tre mesi a due anni di reclusione e da 240.000 a

2.400.000 FCFA multano chi, attraverso violenza, aggressione, minaccia o

manovre concertate, avrà organizzato o tentato di organizzare il rifiuto collettivo di pagare

oneri, contributi e imposte simili.

**Art.169.- E** ' punito da un mese a sei mesi la reclusione e la multa di

Da 20.000 a 400.000 FCFA o una di queste due penalità solo coloro che hanno rifiutato

collettivamente il pagamento delle tasse.

|  |
| --- |
| **Pagina 44** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**44**

**Art.170.- Rifiuto** individuale di pagamento di oneri, contributi e imposte

assimilato, se non è giustificato da un titolo di riduzione o di esonero, sarà punito con

reclusione da quindici giorni a sei mesi e una multa da 20.000 a 120.000 FCFA.

**Art.171.-** In caso di **recidiva** entro cinque anni, si **applicano** le pene previste dagli articoli 167, 168,

169 e 170 saranno raddoppiati.

**ARTICOLO 172.-** Nei casi previsti dagli articoli 167, 168 e 169 l'azione penale non può

essere avviata dal pubblico ministero solo su querela del Ministro delle finanze, ovvero, il

ove applicabile, su richiesta dei rappresentanti legali delle organizzazioni interessate.

**Art.173.-** Nel caso previsto dall'articolo 170, il procedimento può essere instaurato il

denuncia da parte dell'agente di riscossione.

Tuttavia e se non espressamente previsto dalla legge finanziaria, nessun procedimento penale

potrebbe avvenire prima della scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di

sovrapposizione di ruoli.

Le disposizioni degli articoli 169, 170 e 171 non ostano alla procedura di sequestro

e vendita d'imposta normalmente perseguita dall'erario nei confronti dei contribuenti

recalcitrante.

In tutti i casi si ferma il pagamento di tasse, contributi e simili taxes

l'azione penale o l'esecuzione della pena.

**Sezione 10 - L'obbligo per i cittadini di prestare la propria assistenza in caso di**

**calamità pubblica**

**Art.174.-** In caso di incendio, incendi boschivi, cicloni, terremoti, invasione di

locuste, cavallette, mangiatori di miglio o altri parassiti e in un certo senso

generale in caso di calamità o minaccia pubblica, mettendo in pericolo la vita e la proprietà di

tutti o una parte dei cittadini, qualsiasi persona nei locali,

chiamato in aiuto o richiesto dalle autorità amministrative, è tenuto a prestare

assistenza alle autorità pubbliche per combattere questo flagello.

Coloro che, senza giustificato motivo, avranno rifiutato o trascurato di prestare l'assistenza alla quale sono stati

sarà trattenuto, sarà punito con la reclusione da quindici giorni a tre mesi e

multa da 20.000 a 300.000 FCFA, o solo una di queste due sanzioni. In caso di

recidiva, la pena detentiva sarà obbligatoria e la multa sarà aumentata a

Doppio.

Coloro che, senza giustificato motivo, avranno rifiutato di rispondere alla richiesta di cui hanno fatto

l'oggetto o, rispondendo ad esso, avrà rifiutato senza giustificato motivo o omesso di eseguire l'opera

o il servizio richiesto, sarà punito con la reclusione da un mese a sei mesi e

multa da 20.000 a 500.000 FCFA, o solo una di queste due sanzioni. In caso di

recidiva, la pena detentiva sarà obbligatoria e la multa aumentata a

|  |
| --- |
| **Pagina 45** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**45**

Doppio; inoltre, sarà pronunciata la privazione di tutti o parte dei diritti civili per

un periodo di tre anni.

**Capitolo 13 - Delitti e delitti contro la pace pubblica**

**Sezione 1 - Associazione di delinquenti - occultamento di delinquenti**

**Art.175.-** Ogni associazione costituita, qualunque sia la durata e il numero dei suoi

membri, qualsiasi accordo, allo scopo di preparare o compiere un attacco contro

persone o cose, costituisce un delitto contro la pace pubblica.

Chiunque, con cognizione di causa, sarà affiliato ad un'associazione costituita o avrà partecipato

ad un accordo stabilito per le finalità di cui al comma precedente, è punito da cinque a venti

anni di reclusione e da cinque a venti anni di divieto di soggiorno.

Coloro che sono colpevoli del reato menzionato in questo articolo saranno

esenti da pena se, prima di qualsiasi azione penale contro una persona nominata, hanno rivelato

alle autorità costituite l'accordo stabilito o l'esistenza dell'associazione.

**Art.176.- E** ' punito con la reclusione da cinque a dieci anni chiunque consapevolmente e

favorito volontariamente gli autori dei delitti previsti dall'articolo 175 fornendo loro

strumenti di reato, mezzi di corrispondenza, asilo, alloggio o luogo di

riunione.

Il colpevole può essere soggetto anche al divieto di soggiorno previsto dall'art

precedente.

Tuttavia, il colpevole dei fatti previsti dal presente articolo applica il

disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 175.

**Art.177.-** Coloro che, conoscendo la condotta criminale dei delinquenti esercitano

rapina o violenza contro la sicurezza dello Stato, la pace pubblica, le persone,

fornire loro alloggio, asilo, luogo di ritiro o di riunione, sarà punito come

complici.

Coloro che, al di fuori dei casi sopra previsti, avranno consapevolmente occultato un delinquente o un

persona ricercata dalla giustizia o che ha rimosso o tentato di rimuovere il

arresto o perquisizione criminale, o lo avrà aiutato a nascondere o prendere il

fuga, sarà punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la multa di

da 20.000 a 500.000 FCFA o solo una di queste due penalità, il tutto senza pregiudizio

altre convinzioni.

Sono esentati dalle disposizioni che precedono i soggetti di cui all'articolo 24 in fine.

di questo Codice.

|  |
| --- |
| **Pagina 46** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**46**

**Sezione 2 - Violenza negli stadi o durante gli spettacoli**

**Art.178.- E** ' punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 50.000 to

500.000 FCFA o solo uno di questi due rigori, quelli che avranno introdotto

illecitamente in un palazzetto dello sport o in un auditorium, armi,

razzi, fuochi d'artificio o qualsiasi altro oggetto in grado di costituire un'arma.

**Art.179.- E** ' punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 20.000 to

200.000 FCFA o solo una di queste due penalità:

1° chi si è introdotto in un palazzetto dello sport o in una palestra

spettacoli di bevande alcoliche;

2° coloro che, durante una competizione sportiva o una performance

culturale, avrà provocato gli spettatori all'odio o alla violenza, verso

l'arbitro, un giudice sportivo, un giocatore, un artista o qualsiasi altra persona o

gruppo di persone ;

3° coloro che si sono presentati, indossati o esibiti in un palazzetto dello sport o in a

sala per spettacoli, distintivi, segni o simboli razzisti o

xenofobo;

4° coloro che avranno volutamente disturbato l'andamento della gara o il

rappresentazione culturale, o mettere in pericolo la sicurezza delle persone o dei beni;

5° coloro che hanno lanciato proiettili o qualsiasi altro oggetto che mostri chiaramente

un pericolo per l'incolumità di persone e cose.

**Sezione 3 - vagabondaggio**

**Art.180.- Il** lavoro è un dovere per tutti i maliani e per tutte le persone che risiedono in

il territorio nazionale.

I vagabondi o le persone senza confessione sono coloro che non hanno né un determinato domicilio né i mezzi di

sussistenza e che non esercitano abitualmente un mestiere o una professione.

**Art.181.- Erranti** o senza confessione che siano stati legalmente dichiarati tali

sarà, solo per questo fatto, punito da quindici giorni a sei mesi di reclusione. Loro

può inoltre, in caso di recidiva, essere interdetto dal soggiorno per almeno due anni

e cinque anni al massimo.

**Art.182.-** Soggetti non originari della Repubblica del Mali dichiarati vagabondi

può essere condotta per ordine di governo al di fuori della Repubblica.

I vagabondi nati in Mali potranno, anche dopo una sentenza emessa in forza di cosa

giudicati, essere reclamati con deliberazione del consiglio del comune o villaggio in cui si trovano

nato o garantito da cittadino solvibile.

Se il tribunale accoglie la domanda o approva la fideiussione, gli individui così rivendicati o

vincolato sarà per ordine del governo respinto o condotto nel

|  |
| --- |
| **Pagina 47** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**47**

comune o villaggio che li avrà reclamati o in tale altra località che sarà

assegnata come residenza su richiesta del fideiussore.

**Sezione 4 - L'accattonaggio - incitamento all'accattonaggio**

**Art.183.-** Qualsiasi persona valida maggiorenne che sia stata trovata a mendicare per strada

pubblico sarà punito da quindici giorni a sei mesi di reclusione.

Persone disabili che, durante il periodo della loro

rimanere in ospedali o enti di beneficenza, sarà stato trovato a mendicare

nei luoghi pubblici.

In ogni caso è vietata l'incitazione all'elemosina.

Chiunque venga condannato per induzione all'accattonaggio sarà passibile delle sanzioni di cui sopra.

portato al primo comma.

Tuttavia, se la persona incitata all'elemosina è un figlio minorenne, il colpevole sarà

punito da tre mesi a un anno di reclusione.

**Art.184.-** Qualsiasi mendicante, anche invalido, che avrà usato minacce o insulti o sarà

entrati senza permesso e contro la volontà del proprietario o degli occupanti della casa,

in un'abitazione, in un recinto a seconda, sarà punito con la reclusione di

quindici giorni a sei mesi.

**Sezione 5 - Disposizioni comuni a vagabondi e mendicanti**

**Art.185.- Il** vagabondo o mendicante sequestrato travestito in maniera

qualsiasi, e muniti di idonei strumenti, sia per commettere furti o altri delitti,

sia per fornirgli i mezzi per entrare nelle case, sarà punito da sei mesi a cinque

anni di reclusione.

Qualsiasi vagabondo o mendicante che abbia esercitato o tentato di esercitare qualsiasi atto di violenza

sia nei confronti delle persone, sarà punito con la reclusione da due anni a cinque anni.

I vagabondi e i mendicanti che saranno stati condannati alle pene portate al presente

articolo sarà vietato per almeno cinque anni e dieci anni al massimo.

**Sezione 6 - Giochi d'azzardo**

**Art.186.-** Lotterie o altri giochi d'azzardo che diano speranza di un guadagno significativo

per una quota relativamente bassa sono vietati nel territorio della Repubblica di

Mali, salvo autorizzazione dalla legge che ne fissa le condizioni.

|  |
| --- |
| **Pagina 48** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**48**

**Art.187.- E** ' punito con la reclusione non **inferiore** a sei mesi e non superiore a due anni

e una multa da 50.000 a 500.000 FCFA coloro che installano illegalmente sulla strada

dispositivi pubblici che distribuiscono denaro o gettoni di consumo e a

generalmente tutti i dispositivi il cui funzionamento si basa sull'indirizzo o

possibilità e che hanno lo scopo di procurare un guadagno o un consumo per un

palo.

Chi gestisce abusivamente una bisca sarà punito con le stesse pene.

possibilità di ammissione del pubblico, liberamente o su presentazione degli interessati o

affiliati. In caso di violazione, i proprietari dei locali, il

amministratori, direttori, dipendenti o agenti dello stabilimento.

I colpevoli possono essere di più, dal giorno in cui avranno subito la loro condanna,

privato dei diritti civili e civili per almeno cinque anni e al massimo dieci anni.

In ogni caso, tutti i fondi e gli effetti che si trovano esposti al

gioco o lotteria o lotteria, mobili, strumenti, utensili, elettrodomestici utilizzati

o destinati all'uso in giochi o lotterie o lotterie, mobili ed effetti domestici

i cui luoghi saranno arredati o decorati.

**Art.188.- E** ' punito da sei mesi a due anni di reclusione e con la multa di

da 50.000 a 200.000 FCFA o solo uno di questi due rigori, quelli che si impegneranno in

tutti i tipi di giochi d'azzardo non autorizzati dalla legge, nel territorio del

Repubblica del Mali.

In caso di recidiva, la pena può essere aumentata fino a cinque volte.

**Art.189.- E** ' punito con la reclusione da un anno a tre anni e da cinque anni a dieci

anni di divieto di soggiorno, soggetti domiciliati o meno che abitualmente non disegnano

la loro sussistenza solo praticando o facilitando la pratica di giochi illeciti.

**Sezione 7 - Simulazione di un reato**

**Art.190.-** Chiunque denunci alla pubblica autorità un reato che sa di non avere

non esisteva o che fabbricherà prove false relative a un reato effettivo o

immaginario, sarà punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la multa di

Da 20.000 a 100.000 FCFA.

**Sezione 8 - Infrazioni al divieto di soggiorno**

**Art 191.-** Il condannato che contravviene al divieto di soggiorno o che abbandona il

residenza assegnatagli secondo le disposizioni vigenti, sarà

condannato alla reclusione per un periodo non superiore a cinque anni.

|  |
| --- |
| **Pagina 49** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**49**

**Capitolo 14 - Associazioni**

**Art 192.-** Se con parole, esortazioni, invocazioni o preghiere, in qualsiasi lingua

o leggendo, postando, pubblicando o distribuendo qualsiasi scritto, è stato fatto,

nelle assemblee di un'associazione qualche provocazione a delitti o delitti,

la pena sarà da sei mesi a tre anni di reclusione e da 50.000 a 200.000 FCFA

di multa contro i capi, direttori e amministratori di questa associazione e contro

gli autori della provocazione, fatta salva quest'ultima, maggiori pene

forza forte dalla legge per le violazioni che sarebbero state commesse nel

circostanza.

**Capitolo 15 - Reati ambientali - rifiuti pericolosi**

**Art.193.-** Rifiuti e **sottoprodotti** pericolosi non

usati e inutilizzabili, residui e rifiuti derivanti da un'attività industriale,

attività commerciali, artigianali, agricole, scientifiche o qualsiasi altra attività che possa

rappresentano un pericolo per la salute e per l'ambiente, da soli o

quando entrano in contatto con altri prodotti a causa della loro reattività chimica o

delle loro proprietà tossiche.

**Art.194.-** Un decreto del Consiglio dei ministri fissa l'elenco dei rifiuti pericolosi.

**Art 195 -** L'importazione, il

stoccaggio e transito di rifiuti pericolosi.

**Art.196.-** Sono vietate in tutta la Repubblica del Mali l'offerta o la vendita,

l'acquisizione e la disposizione a titolo oneroso o gratuito, la detenzione, la trasformazione, il

distruzione, neutralizzazione e smaltimento di rifiuti pericolosi provenienti da altri

nazione.

**Art.197.- E'** punito con l'ergastolo e con la multa di 500.000 to

1.000.000 FCFA, qualsiasi violazione delle disposizioni degli articoli 195 e 196 che precedono. il

al trasgressore sarà ordinato di riesportare i rifiuti introdotti senza indugio ea proprie spese.

**Art.198.-** Nei casi previsti dagli articoli 195 e 196, il divieto di soggiorno per a

si possono pronunciare da dieci a venti anni.

|  |
| --- |
| **Pagina 50** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**50**

**Titolo 3 - Delitti e delitti contro la persona**

**Capo 1 - Delitti e delitti contro l'integrità delle persone**

**Sezione 1 - Omicidi**

**Art.199: L'** omicidio volontario è qualificato come omicidio. Qualsiasi omicidio

commesso con premeditazione o imboscata è qualificato come omicidio.

La premeditazione consiste nel piano formato, prima dell'azione, per attaccare la persona

di un individuo, o anche di colui che sarà trovato o incontrato comunque questo disegno

dipenderebbe da qualche circostanza o condizione.

L'agguato consiste nell'aspettare più o meno tempo, in uno o più luoghi, a

individuo, sia per ucciderlo sia per esercitare su di lui atti di violenza.

Si qualifica come parricidio l'omicidio del padre e della madre legittimi, naturali o adottivi o di

qualsiasi altro legittimo ascendente.

L'infanticidio è l'omicidio o l'omicidio di un neonato.

Qualsiasi attacco alla vita di una persona per effetto di avvelenamento è qualificato come avvelenamento.

sostanze che possono portare alla morte più o meno rapida, di alcuni

il modo in cui queste sostanze sono state usate o somministrate e che sono

erano le suite.

**Art.200.-** colpevole Chiunque di omicidio, parricidio o avvelenamento sarà punito con

morto.

Tuttavia, la madre, principale responsabile o complice dell'assassinio o dell'omicidio di lei

neonato sarà punito con l'ergastolo o con la reclusione da cinque a venti anni,

ma senza che questa disposizione possa applicarsi ai suoi coautori o ai suoi complici.

In tutti i casi, la madre che recidiva sarà condannata a morte.

Tutti i criminali saranno puniti come colpevoli di omicidio, indipendentemente dalla loro

denominazione che, per l'esecuzione del loro crimine, utilizzano la tortura o commettono

atti di barbarie.

**Art.201.- L'** omicidio **comporta** la pena di morte quando è preceduto, accompagnato o

seguito un altro crimine o delitto.

L'omicidio comporterà anche la pena di morte quando ha lo scopo di promuovere

la fuga o per garantire l'impunità degli autori o dei complici di tale delitto o delitto.

|  |
| --- |
| **Pagina 51** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**51**

Allo stesso modo, l'omicidio comporterà la pena di morte quando è stato commesso per uno scopo.

rituale o speculativo o quando è stato commesso per immolazione mediante il fuoco.

Sarà anche pronunciato contro i colpevoli di omicidio o assassinio, un divieto

esercitare definitivamente l'attività professionale nell'occasione o nell'esercizio della quale

il reato è stato commesso.

In ogni altro caso, l'assassino sarà punito con l'ergastolo.

Può essere altresì pronunciato il divieto di soggiorno da cinque a venti anni.

**Art.202.-** Colpi, lesioni e violenze **dolose** , eseguite senza intenzione di dare

la morte, ma avendola nondimeno cagionata, sarà punito da cinque a vent'anni di

reclusione e, facoltativamente, da uno a venti anni di divieto di soggiorno.

In caso di premeditazione o imboscata, la pena è l'ergastolo.

**Art.203.- Omicidio colposo** commesso o causato da goffaggine, negligenza,

la disattenzione o l'inosservanza delle norme, sarà punita con la reclusione da sei

mesi a cinque anni e una multa da 50.000 a 500.000 FCFA o uno di questi due

solo sanzioni.

**Sezione 2 - Violazione della tomba e della sepoltura - raccolta e traffico**

**organi o ossa umani**

**Art.204.-** Chiunque si sia **reso** colpevole di aver rotto una tomba o

la sepoltura o la profanazione di un cadavere, anche sepolto, sarà punito con la reclusione

da uno a cinque anni e una multa da 50.000 a 200.000 FCFA.

**Art.205.-** Quando la violazione di una tomba, sepoltura o profanazione di un cadavere

è stata seguita da mutilazione o prelievo di organi, la pena sarà da uno a cinque anni

reclusione e facoltativamente una multa da 300.000 a 1.000.000 FCFA.

**Art.206.-** Chiunque abbia commesso traffico di ossa umane è punito con sei mesi

a due anni di reclusione e una multa da 300.000 a 500.000 FCFA o uno

solo di queste due sanzioni.

Se questo traffico coinvolge un organo umano, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni senza

salvo sanzioni più gravi in ​​caso di omicidio.

**Sezione 3 - Aggressione e percosse - violenza - tortura**

***Paragrafo 1 - Assalto e batteria***

**Art.207.-** Chiunque intenzionalmente **infligge** percosse o ferisce

o commesso qualsiasi altra violenza o aggressione, se risultasse da questo tipo di violenza

|  |
| --- |
| **Pagina 52** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**52**

sarà punita la malattia o l'incapacità personale al lavoro per più di venti giorni

reclusione da uno a cinque anni e una multa da 20.000 a 500.000 FCFA.

Se vi è stata premeditazione o imboscata, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni.

Quando la violenza, le ferite o le percosse sono state seguite da mutilazioni,

amputazione, perdita dell'uso di un arto o dei sensi, cecità, perdita di un occhio o

altre infermità o malattie, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni.

Se vi è stata premeditazione o imboscata, la pena è della reclusione da cinque a venti anni.

Quando i colpi, le ferite o le violenze sopra specificati, saranno stati specificati dal

colpevole nell'occasione o nell'esercizio della sua professione, sarà inoltre dichiarato, a

sospensione di almeno cinque anni e al massimo dieci anni dall'esercizio di tale professione.

Nel caso previsto dai commi 2, 3 e 4, il divieto di soggiorno da uno a dieci anni può

essere pronunciato.

**Art.208.-** Quando le ferite, le percosse, la violenza o l'aggressione non lo fanno

causato qualsiasi malattia o incapacità personale al lavoro delle specie menzionate in

l'articolo precedente, il colpevole è punito con la reclusione da undici giorni a due anni

e una multa da 20.000 a 100.000 FCFA o solo una di queste due sanzioni.

Se c'è stata premeditazione o imboscata, l'imprigionamento sarà da uno a cinque anni e

la multa da 25.000 a 150.000 FCFA.

Può anche essere imposta una sospensione da uno a dieci anni.

***Paragrafo 2 - Tortura***

**Art.209.-** Con il termine "tortura" si designa qualsiasi atto mediante il quale il dolore o

una sofferenza acuta, fisica o mentale, è inflitta intenzionalmente a una persona

persona al fine in particolare di ottenere da lui o da un terzo

informazione o confessione, per punirla per un atto che lei o una terza persona ha compiuto

commesso o è sospettato di aver commesso, intimidire o esercitare pressioni su di lei o

intimidire o fare pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo giustificato

su qualsiasi forma di discriminazione, quando tale dolore o tale

la sofferenza è inflitta da un pubblico ufficiale o da altra persona

agendo in veste ufficiale o su sua iniziativa o con il suo consenso espresso o tacito.

Questo termine non si estende al dolore o alla sofferenza derivanti esclusivamente da

sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse causate.

Qualsiasi atto di tortura sarà punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la violenza è stata seguita da mutilazioni, amputazione, la privazione dell'uso di un

arto o senso, cecità, perdita di un occhio o altra infermità o malattia,

sarà da cinque a dieci anni di reclusione.

|  |
| --- |
| **Pagina 53** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**53**

In caso di morte, si applica la pena di morte.

L'ordine di un superiore o di un'autorità pubblica non può essere invocato per giustificare il

tortura.

***Paragrafo 3 - Lesioni non intenzionali***

**Art.210.-** Chiunque, per goffaggine, imprudenza, disattenzione, negligenza o

inosservanza delle regole, avrà involontariamente picchiato, causato lesioni,

o causato malattie ad altri, sarà punito con la reclusione per tre mesi

due anni e una multa da 20.000 a 300.000 FCFA o una di queste sanzioni

solamente.

***Paragrafo 4 - Aborto***

**Art.211 -** Qualsiasi aborto consistente nell'uso di mezzi o

sostanze destinate a indurre l'espulsione prematura del feto, indipendentemente dalla

momento della gravidanza quando questa espulsione viene effettuata per qualsiasi motivo diverso da

salvare la vita della donna.

A parte i casi praticati per ragioni terapeutiche, l'aborto sopra descritto

intenzionalmente tentato o ottenuto in qualsiasi modo, dalla donna o

da un terzo anche con il suo consenso, sarà punito con la reclusione da uno a cinque anni

e facoltativamente da 20.000 a 1.000.000 di multa FCFA e da uno a dieci anni

divieto di soggiorno.

**Art.212.-** Medici, ufficiali sanitari, ostetriche, chirurghi, dentisti,

farmacisti, nonché studenti o dipendenti in farmacia, erboristi

bende, commercianti di strumenti chirurgici, infermieri, massaggiatori, che avranno

indicato, favorito o praticato i mezzi per procurare l'aborto come definito nell'art

precedente, sarà condannato alle sanzioni previste dall'articolo 213. La sospensione durante

almeno cinque anni o l'incapacità assoluta all'esercizio della professione può essere, in

ulteriormente pronunciato contro i colpevoli.

Chiunque contravviene al divieto di esercitare la professione imposto in virtù di

il comma precedente è punito con la reclusione da almeno sei mesi, due anni a

più e una multa di almeno 20.000 FCFA e di 1.200.000 FCFA al massimo o uno dei

solo queste due sanzioni.

***Paragrafo 5 - Trattamento di test e altre pratiche dannose per la salute***

**Art.213.-** Chiunque, senza intenzione **colposa** , avrà amministrato volontariamente a

sostanze o si saranno impegnate in esse, anche con il loro consenso, a

pratiche o manovre che avranno determinato o avrebbero potuto determinare una malattia

o inabilità al lavoro, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e

|  |
| --- |
| **Pagina 54** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**54**

facoltativamente da 20.000 a 200.000 FCFA di multa e da uno a dieci anni di divieto di

rimanere.

Se il risultato è malattia o invalidità permanente, la pena è da cinque a dieci anni.

di isolamento. Può essere pronunciato il divieto di soggiorno da cinque a dieci anni.

In caso di morte, la pena è della reclusione da cinque a venti anni e, facoltativamente,

da uno a venti anni di divieto di soggiorno.

**Sezione 4 - Giustificazioni - Scuse**

**Art.214.-** Se l'omicidio e la violenza del genere definito dall'articolo 202, e dai commi

2, 3 e 4 dell'articolo 207 del presente Codice sono stati causati da violenza grave

nei confronti delle persone, la pena sarà quella del primo comma del detto articolo 207.

**Art.215.-** I delitti di cui all'articolo precedente sono scusabili e punibili con

le sanzioni previste dall'articolo 207, primo comma, del presente Codice, se commesse

respingendo, durante il giorno, l'intrusione in una casa o nei suoi annessi

in particolare arrampicandosi o sfondando muri, recinzioni o ingressi.

**Art.216.- Il** parricidio non è mai scusabile.

**Art.217.-** Non è reato o delitto quando omicidio, lesioni, violenza e

i colpi sono stati ordinati per necessità attuale o per legittima difesa

o altri.

**Art.218.-** Sono comprese, nel caso di attuale necessità di difesa, le due ipotesi

a seguire:

1° se l'omicidio è stato commesso, se le ferite sono state provocate e le percosse sono state inferte

o se la violenza è stata compiuta respingendo, durante la notte, l'intrusione in

una casa o i suoi annessi, in particolare arrampicandosi o irrompendo in

recinzioni, muri o recinzioni.

2° se il fatto è avvenuto difendendosi contro gli autori di furti o spoliazioni compiuti

Con violenza.

**Sezione 5 - Abbandono di persona incapace e mancata assistenza a persona in pericolo**

***Paragrafo 1 - Abbandono dell'incapace***

**Art.219.-** Colui che avrà volontariamente abbandonato, in condizioni come le sue

ciao dipende dal caso, un bambino o una persona incapace di proteggersi, o chi

avrà volontariamente interrotto la fornitura di cibo o le cure che gli erano dovute,

volontà, se ha provocato mutilazione, infermità o malattia permanente, punito da

reclusione da cinque a dieci anni.

|  |
| --- |
| **Pagina 55** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**55**

Quando l'abbandono ha provocato la morte, l'azione sarà considerata omicidio e

punito come tale.

Se l'abbandono è derivato da malattia o incapacità di durata superiore a venti giorni, la pena

sarà da uno a cinque anni di reclusione.

Negli altri casi la pena è della reclusione da uno a tre anni.

***Paragrafo 2 - Mancata assistenza a persona in pericolo***

**Art.220.- E'** punito con la reclusione da un mese a tre anni e con la multa di

da 24.000 a 1 milione di franchi o solo una di queste due sanzioni, chiunque

si astiene volontariamente dal prestare soccorso ad una persona in pericolo che, senza rischio

per lui o per terzi, potrebbe prestarglielo o con la sua azione personale o con

causando sollievo.

**Art.221.-** Quando il reato di omessa assistenza a persona in pericolo di cui al

l'articolo precedente è conseguenza di una grave violazione degli obblighi imposti dal

funzione, professione o mestiere dell'autore, le sanzioni di cui all'articolo precedente possono

essere raddoppiato.

In ogni caso, la pena emessa non può essere inferiore ad un mese

di carcere duro.

**Sezione 6 - Minacce - Ricatto**

**Art.222.-** Chiunque abbia, con parole, scritti, gesti o segni convenzionali, minacciato

un altro per un attacco alla sua persona che sarebbe punibile con la pena di morte o

reclusione, è punito da sei mesi a tre anni di reclusione.

Se le minacce sono state fatte con ordine o condizione, la pena sarà da uno a cinque anni.

reclusione.

Chi ha con parole, scritti, gesti o segni convenzionali, ha minacciato gli altri con

aggressione, aggressione, violenza o aggressione intenzionale diversi da quelli previsti nei paragrafi

2, 3 e 4 dell'articolo 207 del presente Codice, se la minaccia è stata formulata con ordinanza o sotto

condizione, è punito con la reclusione da undici giorni a tre mesi.

**Art.223.- Il** ricatto è l'atto di ottenere, minacciare di rivelare o imputare fatti

di natura tale da pregiudicare l'onore o il corrispettivo, sia una firma, sia

impegno o rinuncia, sia la rivelazione di un segreto o la rimessa di fondi,

di valori o di qualsiasi bene.

Il ricatto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e da ventimila a centomila

franchi bene.

|  |
| --- |
| **Pagina 56** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**56**

**Sezione 7 - Attacchi morali**

***Paragrafo 1 - Pubblico disprezzo del pudore***

**Art.224.-** Qualsiasi atto compiuto pubblicamente, offensivo del pudore e del sentimento morale

individui che sono testimoni inconsapevoli e che possono disturbare l'ordine

pubblico e causare un danno sociale manifesto, è indecenza pubblica.

L'esposizione indecente commessa pubblicamente e intenzionalmente sarà punita con tre

reclusione da mesi a due anni e una multa da 20.000 a 200.000 FCFA o

solo una di queste due sanzioni.

***Paragrafo 2 - Aggressione indecente***

**Articolo 225 -** Qualsiasi atto di natura sessuale contrario alla morale, compiuto intenzionalmente

e direttamente su una persona è aggressione indecente.

Qualsiasi aggressione indecente, consumata o tentata senza violenza contro la persona di un bambino

di entrambi i sessi, di età inferiore ai quindici anni, sarà punito da cinque a dieci anni

reclusione, e facoltativamente da uno a venti anni di permanenza.

L'aggressione indecente, consumata o tentata con violenza, sarà punita con le stesse pene,

nei confronti di individui di ambo i sessi di età superiore ai quindici anni.

Se il delitto previsto dal comma precedente è stato commesso sulla persona di minore

sotto i quindici anni compiuti, il colpevole sarà condannato alla reclusione da cinque a

venti anni ed eventualmente ad un divieto di soggiorno da uno a vent'anni.

Se l'aggressione è stata commessa con l'aiuto di un terzo o di più persone, la sanzione sarà

reclusione da cinque a venti anni con possibilità di applicazione del divieto di soggiorno per

la stessa durata nei casi previsti dai commi 2° e 3° del presente articolo, e la reclusione

in perpetuo, nel caso previsto dal precedente comma 4.

I colpevoli dell'attentato commesso senza violenza sul minore di età superiore ai quindici anni e

di età inferiore a 21 anni, se sono ascendenti della persona su cui il

l'attentato, se sono tra coloro che hanno l'autorità su di esso, o se sono responsabili del suo

istruzione, supervisione o se sono alle dipendenze delle suddette persone,

è punito con le sanzioni previste dall'articolo 224 del presente Codice.

***Paragrafo 3 - Stupro***

**Art.226.-** Qualsiasi atto di penetrazione sessuale, di qualsiasi natura, commesso sul

un'altra persona con violenza, coercizione, minaccia o sorpresa è stupro.

Lo stupro è punito con la reclusione da cinque a venti anni e facoltativamente da uno a cinque anni.

divieto di soggiorno.

|  |
| --- |
| **Pagina 57** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**57**

Se lo stupro è stato commesso con l'aiuto di più persone o sulla persona di un figlio di

meno di quindici anni, il colpevole sarà condannato a venti anni di reclusione, con il divieto

soggiorno da cinque a venti anni, e i giudici non potranno, dichiarando l'esistenza di

circostanze attenuanti, ridurre la pena a cinque anni

reclusione.

Se lo stupro è stato commesso con le due aggravanti previste dal comma

precedente, la pena sarà quella dell'ergastolo.

Se i colpevoli sono gli antenati della persona su cui è stato commesso lo stupro, se loro

sono coloro che hanno autorità su di lei, o se sono responsabili della sua educazione, lei

vigilanza o se sono dipendenti dei predetti soggetti, non può essere

sospensione dell'esecuzione della pena.

**Art.227.-** L'individuo che avrà compiuto o tentato di compiere l'atto sessuale autorizzato

di norma su una ragazza di età inferiore ai quindici anni, sarà punito da uno a cinque anni

reclusione fatte salve le sanzioni a cui incorrerà per i delitti o le delitti

commessi in occasione del compimento del presente atto.

Persone, compresi i genitori che hanno

ha causato consapevolmente gli atti di cui al presente articolo, o lo farà, con cognizione di causa,

aiutato o assistito l'autore nei fatti che li hanno preparati o facilitati.

***Paragrafo 4 - Pedofilia***

**Art.228.-** Costituisce reato di pedofilia e punito con la reclusione da cinque a venti anni e

da ventimila a un milione di franchi di multa, qualsiasi atto di penetrazione sessuale o

contatto sessuale di qualsiasi tipo, commesso sulla persona di un minore

di età inferiore a tredici anni, o qualsiasi esibizione o sfruttamento a fini commerciali o

fotografie turistiche, film o disegni di carattere pornografico evidenziando

scena uno o più minorenni di età inferiore ai tredici anni.

Se i colpevoli sono gli antenati della persona su cui è stato commesso il delitto,

se sono tra coloro che hanno autorità su di lei, o se sono responsabili della sua educazione, lei

vigilanza o se sono alle dipendenze delle persone sopra indicate, ovvero se il reato ha

stato commesso con l'aiuto di più persone, la pena sarà l'ergastolo e a

multa da ventimila a un milione di franchi.

Tuttavia, il suddetto reato non si configura se la differenza di età tra l'autore e il

vittima non supera i cinque anni.

***Paragrafo 5 - Incitamento alla dissolutezza - Pimping***

**Art.229.-** Chiunque abbia suscitato, favorito o solitamente facilitato la dissolutezza o

anche la corruzione della giovinezza dell'uno o dell'altro sesso, per soddisfare le passioni

di altri, adescati o deviati, anche con il loro consenso, una ragazza o una donna in

vista la dissolutezza, essere tenuto contro la sua volontà una persona in una casa di

|  |
| --- |
| **Pagina 58** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**58**

dissolutezza, o lo avrà costretto a prostituirsi, sarà punito da sei mesi a tre

anni di reclusione e una multa da 20.000 a 1.000.000 FCFA e facoltativamente

da uno a dieci anni di divieto di soggiorno.

Chi è convinto di aver ottenuto dalla prostituzione altrui tutto o parte del suo

mezzi di sussistenza, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa di

Da 20.000 a 1.000.000 FCFA. Il divieto di soggiorno da cinque a dieci anni può altresì,

essere pronunciato.

**Sezione 8 - Reati di diritto di famiglia**

***Paragrafo 1 - Bigamia***

**Art 230.- La** donna che, essendo impegnata nei vincoli del matrimonio, ha contratto

un altro prima dello scioglimento del precedente sarà punito con la reclusione per sei mesi

a tre anni e una multa da 12.000 a 1.200.000 FCFA.

Sarà lo stesso per l'uomo monogamo che avrà contratto un secondo matrimonio o

colui che, avendo quattro mogli legittime, avrà contratto una quinta unione.

Il pubblico ufficiale che prestò consapevolmente il suo ministero a questi matrimoni sarà punito con

stesse sanzioni.

***Paragrafo 2 - Adulterio***

**Art.231.-** Il coniuge condannato per adulterio è punito con la reclusione da uno a sei mesi

e una multa da 20.000 a 100.000 FCFA o solo una di queste due sanzioni.

Il complice sarà punito come il marito adultero.

***Paragrafo 3 - Abbandono della casa coniugale - Abbandono della casa o***

***bambino e la mancata rappresentazione di un bambino***

**Art.232.-** La donna che abbandona la casa coniugale senza motivo grave o il marito

chi abbandonerà il coniuge o il figlio e si rifiuterà di provvedere al loro mantenimento sarà

punito con la reclusione da quindici giorni a tre mesi e con la multa da 20.000 to

120.000 FCFA o solo uno di questi due rigori.

**Art.233.-** Il fatto di rifiutare indebitamente di rappresentare un figlio minore alla persona che

ha il diritto di farne valere è punito con la reclusione da undici giorni a un anno e uno

multa da diecimila a centomila franchi.

|  |
| --- |
| **Pagina 59** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**59**

***Paragrafo 4 - Ripudio***

**Art.234.- Il ripudio** è la volontà espressa ed inequivocabile del coniuge di separarsi

unilateralmente il vincolo coniugale.

Il coniuge condannato per ripudio è punito con le pene previste dall'articolo 232.

**Art.235.-** Nei casi previsti dagli articoli 231, 232 e 234 che precedono, l'azione penale non può

può essere esercitato solo su denuncia del marito, della moglie o del responsabile

affidamento del figlio. Questi rimarranno maestri nel fermarli o nel fermare l'effetto del

convinzione. Questo ritiro andrà a beneficio del complice.

***Paragrafo 5 - L'aumento del prezzo della dote - Il baratto delle donne***

**Art.236.-** Chiunque, **aumentando il prezzo** della dote, promette, dona, significa

di qualsiasi persuasione o corruzione, otterrà o tenterà di ottenere in matrimonio

una donna o una ragazza già concessa ad un altro uomo, sarà punita con a

reclusione da tre mesi a due anni e multa da 20.000 a 400.000 FCFA.

Sarà pronunciata la confisca dei mezzi di corruzione.

Le stesse sanzioni si applicheranno alle persone, compresi i genitori, che avranno

consapevolmente incitato, aiutato o aiutato l'autore a realizzare i fatti di cui sopra.

Queste sanzioni saranno applicabili anche alle persone che sono state giudicate colpevoli

baratto delle donne e dei loro complici.

**Sezione 9 - Arresti illegali e rapimenti di persone**

***Paragrafo 1 - Arresti e rapimenti illegittimi di persone - Presa di ostaggi***

**Art.237.- E** ' punito con la reclusione da cinque a venti anni e facoltativamente da uno a venti

anni di divieto di soggiorno:

1° coloro che, senza ordine delle pubbliche autorità e salvo i casi in cui la legge ordina

sequestrare gli imputati, in particolare i casi di reato o di flagranza saranno cessati,

detenuto o rapito qualsiasi persona;

2° coloro che, consapevolmente, avranno prestato un luogo per svolgere la

detenzione o reclusione forzata.

I colpevoli dovranno affrontare la pena di morte, se quelli arrestati, detenuti o

rapiti sono stati sottoposti a torture fisiche.

Se la reclusione è stata accompagnata da violenza non avente carattere di

torture corporali o minacce di morte, la pena sarà la reclusione

perpetuo.

|  |
| --- |
| **Pagina 60** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**60**

**Art.238.-** Se la persona arrestata, detenuta o sequestrata è stata tenuta in ostaggio sia per

preparare o facilitare la commissione di un crimine o un reato, sia per promuovere la fuga

o assicurare l'impunità degli autori o dei complici di un crimine o di un reato, sia in un luogo

tenuti segreti, per rispondere all'esecuzione di un ordine o di una condizione, i colpevoli

sarà punito con l'ergastolo. Tuttavia, la pena sarà quella della reclusione di

da dieci a venti anni se la persona arrestata, detenuta o tenuta in ostaggio per

rispondere all'esecuzione di un ordine o condizione è volontariamente rilasciato prima del

quinto giorno dopo il giorno dell'arresto, della detenzione o

reclusione forzata senza che l'ordine o la condizione siano stati eseguiti.

Sarà pronunciata la condanna all'ergastolo;

a) se l'arresto è stato eseguito con un costume falso, sotto falso nome o su a

falso ordine della pubblica autorità.

b) se la persona arrestata, detenuta o rapita è stata minacciata di morte.

La pena di morte sarà pronunciata se la persona arrestata, detenuta o rapita è stata

sottoposto a torture corporali.

**Art.239.-** Nei casi di cui agli articoli 237 e 238 che precedono, lo stesso

sanzioni che gli autori di tale detenzione o sequestro, coloro che, con conoscenza di

causa avrà prestato un luogo per eseguire la detenzione o la reclusione forzata.

***Paragrafo 2 - Rapimento di persone***

**Art.240.-** Chiunque, con frode, violenza o minaccia, allontana una persona dal luogo in cui si trova

sarà stato posto da coloro alla cui autorità era soggetto o affidato, sarà punito da cinque a

venti anni di reclusione e facoltativamente da uno a venti anni di divieto di soggiorno.

**Art.241.-** Quando è stato commesso il sequestro di persona di cui all'articolo precedente

senza frode, violenza o minacce, o se è stato commesso in vista di sposare una donna senza

con il consenso di quest'ultimo, il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni e,

facoltativamente da cinque a venti anni di divieto di soggiorno.

Quando il sequestro di cui all'articolo precedente è stato commesso senza frode, violenza o

minacce, alla persona di un minore di quindici anni, la pena da cinque a dieci

anni di reclusione, e facoltativamente da cinque a venti anni di divieto di soggiorno.

***Paragrafo 3 - Della tratta degli schiavi - Del pegno - Della servitù***

**Articolo 242.-** Chiunque abbia stipulato un accordo a scopo di alienazione, sia come

a titolo gratuito, o a titolo oneroso, la libertà di un terzo, sarà punita da cinque a dieci anni

di isolamento. Denaro, beni e altri valori ricevuti in esecuzione di

l'accordo o il deposito di un accordo per intervenire, sarà confiscato.

Sarà punito con la stessa pena, il fatto di introdurre nella Repubblica del Mali individui

destinato ad essere oggetto della suddetta convenzione, o a far emergere o tentare di

|  |
| --- |
| **Pagina 61** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**61**

lasciare i cittadini della Repubblica, in vista della citata convenzione da contrarre a

all'estero.

Tuttavia, la pena della reclusione può essere aumentata a venti anni se il titolare

è l'oggetto, dentro o fuori il Mali, è un bambino sotto i quindici anni?

anni.

Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice può anche pronunciare

il divieto dei diritti previsti dall'articolo 8 del presente Codice.

Può essere altresì pronunciato il divieto di soggiorno da uno a vent'anni.

**Art.243.-** E' **vietata** la **costituzione in** pegno delle persone, qualunque ne sia la causa.

Qualsiasi accordo, qualunque sia la sua forma, è considerato un pegno.

in concomitanza con il matrimonio e impegnando la sorte dei figli che nasceranno da questo matrimonio.

Chiunque dà in pegno o riceve una persona è punito con la reclusione da

da sei mesi a due anni e una multa da 20.000 a 100.000 FCFA.

Tuttavia, la pena sarà da uno a cinque anni di reclusione e da 50.000 a 500.000 FCFA.

multa se il pignoratizio ha meno di quindici anni.

Sarà considerato costituente una schiavitù, e come tale punito, il fatto di

impegnare una persona quando ciò comporterà l'obbligo per quest'ultima di

risiedere con un altro individuo.

***Paragrafo 4 - Tratta di minori***

**Art.244.-** La tratta di minori è l'intero processo attraverso il quale viene spostato un minore,

dentro o fuori un paese in condizioni che lo trasformano in valore

mercato per almeno una delle persone presenti, e qualunque sia lo scopo del

spostamento del bambino:

qualsiasi atto che comporti il ​​reclutamento, il trasporto, l'occultamento o la vendita di minori;

qualsiasi atto che comporti lo spostamento del minore all'interno o all'esterno di un

nazione.

Chiunque sia condannato per tratta è punito con la reclusione da cinque a venti anni

bambino.

**Sezione 10 - Falsa testimonianza - rifiuto di testimoniare e corruzione**

**testimonianza**

**Articolo 245** Chiunque, a qualsiasi titolo, si rende colpevole di falso

testimonianza senza ritrattare prima della fine del procedimento, sarà punito con a

|  |
| --- |
| **Pagina 62** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**62**

reclusione da due a cinque anni e, facoltativamente, ammenda da 25.000 to

300.000 FCFA.

Se la falsa testimonianza è stata commessa in materia penale, la pena sarà da cinque a

venti anni di reclusione e facoltativamente da 25.000 a 300.000 FCFA multa e

divieto di soggiorno da uno a vent'anni.

Il colpevole di manomissione dei testimoni sarà passibile delle stesse sanzioni dell'autore

falsa testimonianza.

**Art.246.-** Il rifiuto di rispondere alle domande del teste o del perito, sia per

l'istruzione, sia in udienza, sia punita da undici giorni a tre mesi di reclusione.

**Sezione 11 - Denuncia calunniosa**

**Art.247.-** Chiunque abbia fatto verbalmente o per iscritto alla pubblica autorità, a

denuncia calunniosa contro uno o più individui, sarà punita con

reclusione da un mese a tre anni e multa da 25.000 a 300.000 FCFA.

È calunniosa la denuncia intenzionalmente falsa di un fatto falso, di

tali da esporre la persona oggetto di una sanzione amministrativa o a

azioni legali.

**Capitolo 2 - Delitti e delitti contro il patrimonio**

**Sezione 1 - Violazioni della proprietà intellettuale**

**Articolo 248** Qualsiasi violazione dei diritti di un brevetto, del titolare di un modello di utilità o di un

creatore di design industriale, sia per fabbricazione del prodotto che per impiego

mezzi coperti dal brevetto, dal modello di pubblica utilità, dal design

fabbricante costituisce reato di contraffazione ed è punito con la reclusione da uno a

cinque anni e una multa da 50.000 a 15.000.000 FCFA.

**Art.249.- Destinatari** e coloro che vendono o introducono nel territorio nazionale a

o più oggetti contraffatti sono puniti con le stesse pene dei contraffattori.

In caso di recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'articolo precedente, una sanzione

può essere pronunciata la reclusione da un mese a sei mesi.

**Art.250.-** qualsiasi edizione di scrittura, composizione musicale, disegno, pittura o

qualsiasi altra produzione stampata o incisa in tutto o in parte in contrasto con le leggi e

norme relative alla proprietà degli autori, costituisce reato di contraffazione ed è

punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 50.000 to

15.000.000 FCFA

**Art.251.-** La contraffazione di un marchio, l'uso di un marchio contraffatto

|  |
| --- |
| **Pagina 63** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**63**

e l'apposizione fraudolenta di un marchio altrui, costituiscono contraffazioni

i diritti del titolare del marchio e sono punibili con una multa di

da 50.000 a 300.000 FCFA e reclusione da tre mesi a tre anni o uno dei

solo queste due sanzioni.

**Sezione 2 - Voli**

**Art.252.-** Chiunque abbia fraudolentemente sottratto qualcosa che non gli appartiene è

colpevole di furto.

***Paragrafo 1 - Rapina***

**Art.253.-** Qualsiasi colpevole individuale di furto commesso dalla banda oa mano **deve** essere punito con la morte.

esercito.

La stessa pena si applicherà in caso di furto commesso con l'ausilio di violenza, con o senza

portare un'arma o usare sostanze inebrianti o anestetiche.

**Art.254.-** Chiunque si **renda** colpevole di un furto commesso **è** punito con l'ergastolo.

di notte, con una delle seguenti circostanze:

1° in casa abitata;

2° utilizzo di effrazioni, escalation o chiavi false;

3° da almeno due persone.

**Art.255.- E** ' punito con la reclusione da cinque a dieci anni ed eventualmente da uno a

dieci anni di divieto di soggiorno, chiunque si renda colpevole di un furto commesso di notte.

Le stesse sanzioni si applicheranno in caso di furto commesso in giornata, con uno dei

seguenti circostanze:

1° utilizzo di effrazioni, escalation o chiavi false;

2° da almeno due persone;

3° se il ladro è un servitore o un impiegato, anche quando ha commesso il furto

verso persone che non serviva, ma che erano o in casa

del suo datore di lavoro, sia in quello in cui lo ha accompagnato, sia se si tratta di un lavoratore o di un

apprendista, nella casa, officina, negozio o fattoria del suo capo,

o un individuo che lavora nella casa dove ha rubato.

4° se il furto è stato commesso dal datore di lavoro in danno del suo servitore,

impiegato, lavoratore o apprendista.

**Art.256.-** Ogni edificio, ai sensi della presente sezione, è considerato casa abitata,

alloggio, capanna, capanna anche mobile, tenda, che senza essere attualmente abitata, è

destinato ad abitazione.

|  |
| --- |
| **Pagina 64** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**64**

***Paragrafo 2 - Furti semplici - Mascalzoni***

**Art.257.-** Tutti gli altri furti non specificati in questa sezione, furto e

l'inganno, così come i tentativi di questi stessi reati, saranno puniti con a

reclusione da uno a cinque anni e multa anche da 180.000 a

1.800.000 FCFA.

Ai colpevoli possono essere altresì interdetti i diritti di cui all'articolo 8 del

presente Codice per almeno cinque anni e al massimo dieci anni, dal giorno in cui essi

avrebbero subito la loro condanna.

Possono anche essere interdetti dal soggiorno per almeno un anno e non più di dieci.

**Art.258.-** Chiunque, sapendo che è assolutamente impossibile pagare, avrà

servire o far consumare a terzi bevande o cibo nel

stabilimenti a tale scopo, saranno ospitati o trasportati o saranno ospitati o

trasporto di un terzo, sarà punito con la reclusione da undici giorni a sei mesi e

multa da 25.000 a 100.000 FCFA o solo una di queste due sanzioni.

**Art.259.-** Chiunque utilizzi un veicolo contro la volontà o senza il consenso di

il suo titolare sarà punito con le sanzioni di cui al precedente articolo 257.

**Sezione 3 - Frode**

***Paragrafo 1 - Frode in esami e concorsi***

**Art.260.-** Qualsiasi atto compiuto con l'intenzione di eludere una disposizione di qualsiasi genere

relative al regime degli esami nelle scuole, negli istituti e nelle facoltà costituisce reato di

frode esame.

Qualsiasi atto compiuto con l'intenzione di eludere una disposizione di qualsiasi genere relativa a

qualsiasi processo di reclutamento che porti alla designazione, da una giuria a seguito di un test

opportuno, del/i candidato/i, costituisce reato di truffa nei concorsi”.

**Art.261.-** Chiunque si **renda** colpevole di un reato di tale natura, in particolare da

consegnare a terzi o comunicare consapevolmente, prima dell'esame o del concorso, a

una delle parti interessate il testo o l'oggetto della prova o rendendo

uso di documenti falsi, quali diplomi, certificati, certificati di nascita o altro,

o sostituendo una terza persona ai veri candidati sarà condannato ad a

reclusione da un mese a tre anni e multa da 24.000 a 2.400.000 FCFA o

ad una sola di queste due sanzioni.

**Art.262.-** Le stesse pene saranno pronunciate contro i complici del reato.

**Art.263.-** L'azione pubblica non esclude in ogni caso l'azione disciplinare

ove la legge lo preveda.

|  |
| --- |
| **Pagina 65** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**65**

***Paragrafo 2 - Frode informatica***

**Art.264.-** Chiunque fraudolentemente ha avuto accesso o si è mantenuto in tutto o

parte di un sistema automatizzato di trattamento dei dati sarà punito con

reclusione da due mesi a un anno e multa da 200.000 a 5.000.000 FCFA o

di una di queste due sanzioni.

Quando ciò comporta la cancellazione o la modifica dei dati contenuti

nel sistema, vale a dire un'alterazione del funzionamento di questo sistema, la reclusione

sarà da due mesi a due anni e la multa da 1.000.000 a 10.000.000 FCFA.

**ARTICOLO 265** Chiunque, intenzionalmente e disprezzando i diritti altrui, interferisce con

o distorto il funzionamento di un sistema automatizzato di elaborazione dei dati sarà

punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 1.000.000 a

10.000.000 FCFA o una di queste due penalità.

**Art 266** Chiunque intenzionalmente e con disprezzo dei diritti altrui

direttamente o indirettamente, immette i dati in un sistema di elaborazione

automatizzato o cancellato o modificato i dati in esso contenuti o le loro modalità di

trattamento o trasmissione, sarà punito con la reclusione da tre mesi a tre anni

e una multa da 200.000 a 50.000.000 FCFA o una di queste due sanzioni.

**Art.267.-** Chi falsifica documenti informatici, cosa

qualunque sia la loro forma, suscettibile di arrecare danno ad altri, saranno puniti con a

reclusione da uno a cinque anni e multa da 2.000.000 a 200.000.000 FCFA.

**Art.268.-** Chiunque abbia consapevolmente fatto uso dei documenti informatici di cui **all'art**

l'articolo 267 è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di

Da 2.000.000 a 200.000.000 FCFA o una di queste due penalità.

**Art.269.-** Il tentativo dei delitti previsti dagli articoli da 265 a 268 è punito dallo stesso

sanzioni rispetto al reato stesso.

**Art.270.-** Chiunque abbia partecipato ad un'associazione costituita o ad una convenzione costituita in

vista della preparazione, concretizzata da uno o più fatti materiali, di uno o più

più delitti previsti dagli articoli da 264 a 268 saranno puniti con le pene previste

per il reato stesso o per il reato più severamente punito.

**Art.271.-** Il giudice può **disporre** la confisca dei materiali appartenenti al

condannato ed essendo stato utilizzato per commettere i delitti previsti dal presente comma.

|  |
| --- |
| **Pagina 66** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**66**

**Sezione 4 - Concussione - espropriazione fraudolenta della disposizione di**

**bene degli altri**

***Paragrafo 1 - Concussione - espropriazione fraudolenta***

**Art.272.-** Chiunque abbia estorto con la forza, violenza o coercizione, la firma o il

consegna di uno scritto, di un atto, di un titolo, di qualsiasi documento, contenente o operante

obbligo, disposizione o esonero, è punito con la reclusione da cinque a venti anni e

facoltativamente da uno a venti anni di divieto di soggiorno.

Chiunque, utilizzando minacce, rivelazioni o accuse scritte o verbali

diffamatorio, avrà estorto o tentato di estorcere, la consegna di fondi o titoli, o

la sottoscrizione o consegna degli scritti di cui al comma precedente, sarà punita con a

reclusione da uno a cinque anni. Il divieto di soggiorno da uno a dieci anni e l'incapacità

per esercitare un impiego pubblico per sempre può essere pronunciata.

La persona sequestrata che avrà distrutto, deviato o tentato di deviare o distruggere oggetti sequestrati

su di lui, sarà punito da sei mesi a cinque anni di reclusione e facoltativamente 20.000

a 300.000 FCFA multa.

Tali sanzioni saranno applicabili anche a qualsiasi debitore, mutuatario o terzo donatore.

di pegni, che avranno distrutto, sottratto o tentato di distruggere o appropriarsi indebitamente di oggetti da

datogli in pegno.

***Paragrafo 2 - Dismissione di beni altrui***

**Art.273.-** La vendita o la **costituzione in** pegno di beni altrui concessi in malafede sarà

punito con la reclusione da uno a cinque anni al massimo e può anche essere

multa da 180.000 a 1.800.000 FCFA.

**ARTICOLO 274** Chiunque, con la forza o con mezzi fraudolenti, ha espropriato un altro

immobiliare, sarà punito con la reclusione da un mese a cinque anni e

facoltativamente una multa da 20.000 a 300.000 FCFA fatta salva, se applicabile

le sanzioni che sarebbero incorse in caso di assembramento armato, violenza e aggressione,

minacce, frodi e altri reati.

Il tentativo sarà punito come l'offesa stessa.

**Sezione 5 - Frode e altri reati simili**

***Paragrafo 1 - Frode***

**Art.275.-** Chiunque, usando nomi, titoli falsi o falsi

qualità, o impiegando manovre fraudolente, menzogne ​​aperte,

persuadere l'esistenza di attività, potere o credito fasulli

|  |
| --- |
| **Pagina 67** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**67**

immaginario, o per far nascere la speranza o la paura del successo o di un incidente o

di qualsiasi altro evento chimerico, si sarà verificato o avrà tentato di essere

fondi, titoli, oggetti o oggetti domestici e avrà, con uno di questi mezzi, defraudato

o tentato di frodare in tutto o in parte la ricchezza di altri, o ottenuto

servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e

facoltativamente una multa da 120.000 a 1.200.000 FCFA.

Queste sanzioni sono applicabili a qualsiasi persona che ha dato o ha tentato di cedere

matrimonio una ragazza già sposata o promessa o una ragazza su cui l'usanza non lo fa

confratello senza diritti e che avrà raccolto o tentato di riscuotere in tutto o in parte la dote.

***Paragrafo 2 - Emissione di un assegno negativo***

**Art.276.-** Coloro che, in mala fede, emettono un assegno senza **versamento anticipato** ,

sufficiente e disponibile, ritirare dopo l'emissione tutto o parte della fornitura, o rendere

difesa del trattario a pagare, è punito con la reclusione da uno a tre anni e uno

multa almeno pari all'importo dell'assegno emesso.

***Paragrafo 3 - Abuso di assegno in bianco***

**Art.277.-** Chiunque **abusi di** un assegno in bianco che gli è stato affidato, avrà

scritto fraudolentemente su di esso un obbligo o un adempimento o qualsiasi altro atto che possa

compromettere la persona o la fortuna del firmatario, sarà punito con le sanzioni

il precedente articolo.

Nel caso in cui l'assegno in bianco non gli sia stato dato, sarà perseguito come

falsario e come tale punito.

***Paragrafo 4 - Speculazioni illecite***

**Art.278.-** Coloro che, al fine di ottenere un guadagno che non sarebbe risultato del

libera concorrenza dal commercio o dal gioco naturale della legge della domanda e dell'offerta,

o in qualsiasi altra intenzione immorale o contraria all'interesse generale avrà da

qualsiasi mezzo, direttamente o tramite un intermediario, operato o tentato

operare l'aumento o la diminuzione artificiale del prezzo di generi alimentari o merci o

effetti pubblici o privati, è punito con la reclusione da due mesi a tre anni e

facoltativamente da 20.000 a 400.000 FCFA multa.

***Paragrafo 5 - Pubblicità ingannevole***

**Art.279.-** Qualsiasi commerciante, industriale, artigiano o prestatore di servizi che avrà

effettuata pubblicità ingannevole è punito con la reclusione per due mesi

tre anni e una multa da 20.000 a 400.000 FCFA o una di queste due sanzioni

solamente.

|  |
| --- |
| **Pagina 68** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**68**

Inoltre, il giudice può ordinare la pubblicazione di un avviso correttivo a spese del

condannato. In ogni caso, il servizio competente per gli affari economici può, come

misura cautelare, ordinare la cessazione della pubblicità.

Qualsiasi pubblicità comprendente:

1° in qualsiasi forma, accuse, indicazioni, false presentazioni

o suscettibili di trarre in inganno quando si riferiscono a uno o più

seguenti elementi del bene o del prodotto:

- l'esistenza, la natura, la qualità, la specie, l'origine, la composizione, le modalità e

data di fabbricazione, qualità sostanziali, prezzi e condizioni di vendita,

le condizioni d'uso;

- i risultati attesi dall'uso del prodotto, il motivo o il processo di vendita;

- rispetto delle norme di sicurezza quando il prodotto è soggetto ad esse,

l'identità, le qualità o le attitudini del produttore, del rivenditore, dei fornitori di servizi,

promotori e la qualità degli impegni assunti.

2° l'indicazione della riduzione del prezzo o di eventuali vantaggi che non lo sono

effettivamente concesso a qualsiasi acquirente alle condizioni stabilite nell'annuncio.

3° indicazioni nei confronti del consumatore relative ad articoli che non lo sono

disponibili per la vendita o servizi che non possono essere forniti durante il periodo a

a cui si riferisce questo annuncio.

**Art.280.-** Nei casi di cui agli articoli 278 e 279; fatto salvo il diritto di

continuazione dell'amministrazione degli affari economici, qualsiasi consumatore o

La vittima autorizzata dall'associazione dei consumatori può adire l'autorità competente.

***Paragrafo 6 - Stregoneria - magia - ciarlataneria***

**Art.281.-** Chiunque abbia **praticato** stregoneria, magia o ciarlataneria,

suscettibili di turbare l'ordine pubblico o nuocere alle persone o ai loro

proprietà, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni senza pregiudizio, se

opportuno, sanzioni per la truffa.

**Sezione 6 - Violazione della fiducia e altre frodi**

***Paragrafo 1 - Violazione della fiducia***

**Articolo 282 - Una** violazione della fiducia è **definita come** appropriazione indebita fraudolenta

pregiudizio al titolare o al detentore di una somma di denaro, di un documento o

di qualsiasi oggetto mobile, che sarebbe stato affidato a qualsiasi titolo da detto

proprietario o detentore all'autore della deviazione, a condizione, da parte di quest'ultimo, di restituirla

o rappresentarlo.

Chiunque si sia reso colpevole di abuso di fiducia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni,

e facoltativamente una multa da 120.000 a 1.220.000 FCFA.

|  |
| --- |
| **Pagina 69** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**69**

Se l'abuso di fiducia di cui sopra è stato commesso da un dipendente, studente, impiegato,

impiegato, operaio o apprendista, in danno del padrone, la pena è da uno a cinque anni

reclusione.

Se l'abuso di fiducia è stato commesso da un funzionario ministeriale, un pubblico ufficiale della

ai sensi dell'articolo 77 del presente Codice, agendo nell'esercizio o in occasione dell'esercizio

delle sue funzioni, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni e, facoltativamente, uno

multa che non può superare 6.000.000 FCFA.

***Paragrafo 2 - Usura***

**Articolo 283** Costituisce un prestito usurario, qualsiasi prestito o qualsiasi accordo che nasconda un prestito

denaro concesso, in qualsiasi questione, ad un tasso effettivo globale superiore, alla data del

stipula il tasso di usura.

Il tasso di usura è determinato dal Consiglio dei ministri dell'Unione monetaria occidentale

Africano. È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o in un giornale delle note legali all'indirizzo

su iniziativa del ministro delle Finanze.

**Art.284.-** Il tasso effettivo complessivo è liberamente discusso tra mutuatario e mutuante

fermo restando il rispetto del massimale di cui all'articolo 1; questa tariffa deve essere impostata da

scrivere.

**Art.285.-** Il tasso di interesse convenzionale globale effettivo è il tasso di interesse calcolato in

tenuto conto dell'ammortamento del debito e a cui si aggiungono i costi,

compensi di qualsiasi natura, compresi quelli corrisposti agli intermediari coinvolti in

in alcun modo nella concessione del prestito.

Tuttavia, le tasse e le imposte non sono incluse nel calcolo del tasso di interesse effettivo complessivo.

pagato in occasione della conclusione o dell'esecuzione del contratto.

**Art.286.-** L'aliquota massima di cui all'articolo 283 e oltre la quale il reato di usura

è costituita, può essere aumentata, per talune categorie di operazioni che, per effetto di

loro natura, comportano costi fissi elevati, incassi forfettari la cui

importo sarà fissato dal Consiglio dei ministri dell'Unione monetaria dell'Africa occidentale, in data

proposta della Banca centrale degli Stati dell'Africa occidentale.

**Art.287.-** I crediti concessi in occasione di vendite rateali sono, per

l'applicazione del presente testo, assimilato ai prestiti convenzionali e quindi soggetto a

alle disposizioni dell'articolo 283.

**Art.288.-** In caso di prestito su generi alimentari o altri beni mobili e in

operazioni di compravendita o permuta a credito, il valore delle cose consegnate o il prezzo pagato da

il debitore, in linea principale e accessori, non può eccedere il valore delle cose ricevute

un importo superiore a quello corrispondente al tasso di interesse massimo fissato nell'articolo

283.

|  |
| --- |
| **Pagina 70** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**70**

**Art.289.- È** punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa di

da centomila a cinque milioni di franchi o una di queste due pene solo chi

avrà concesso ad altri un prestito usuraio o fatto consapevolmente a qualsiasi titolo e di

in alcun modo, direttamente o indirettamente, la sua assistenza per ottenere

o la concessione di un prestito usurario.

In caso di recidiva, la pena massima può essere aumentata a cinque anni

la reclusione e la multa di quindici milioni di franchi o una di queste due pene.

**Art.290.-** Oltre alle sanzioni previste dall'articolo precedente, il giudice può ordinare:

1° la pubblicazione della sua decisione a spese del condannato sui giornali a lui

designa, nonché in qualsiasi forma ritenga opportuna;

2° la chiusura provvisoria o definitiva della società che si è consegnata o la cui

capi si sono impegnati in operazioni usurarie, accompagnate dalla nomina di un a

amministratore o liquidatore.

In caso di chiusura temporanea, l'autore del reato o la società devono continuare a pagare il loro

personale, gli stipendi e le indennità di ogni genere cui ha diritto. Questa

la durata non può superare i tre mesi.

In caso di recidiva sarà disposta la chiusura definitiva.

**Articolo 291 - Le** sanzioni previste dall'articolo 289 ed eventualmente

misure previste dall'articolo 290, coloro che, a qualsiasi titolo responsabili della gestione o

l'amministrazione di un'impresa, società, associazione, cooperativa o altro

persona giuridica, lasciare consapevolmente qualsiasi persona soggetta alla loro autorità o

controllo contravvengono alle disposizioni del presente paragrafo.

**Art.292.-** Quando un prestito è usuraio, gli incassi eccedenti sono interamente addebitati

diritto agli interessi calcolati alle condizioni di cui all'articolo 285, allora dovuti e

per l'eventuale residuo sul capitale del debito.

Se il debito si estingue in capitale e interessi, le somme indebitamente percepite saranno

restituiti con gli interessi legali dal giorno in cui vengono pagati.

**Art.293.-** La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima

percezione, o dell'interesse, o del capitale, o dell'ultima rimessa della cosa relativa a

all'operazione usuraia.

**Art.294.-** Il tasso di interesse legale è, in ogni caso, fissato per la durata dell'anno

civile. Essa è, per l'anno in esame, pari alla media ponderata del tasso di attualizzazione

praticata dalla Banca centrale degli Stati dell'Africa occidentale durante l'anno

calendario precedente.

È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, su iniziativa del Ministro delle Finanze.

|  |
| --- |
| **Pagina 71** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**71**

**Art.295.-** In caso di ingiunzione al pagamento degli interessi al tasso legale, quest'ultimo

questo è aumentato della metà al termine di un periodo di due mesi a decorrere dal giorno in cui il

la decisione del tribunale è divenuta esecutiva, anche se per disposizione.

**Art.296.-** Le disposizioni degli articoli da 283 a 295 non si applicano ai contratti in

corso con una data certa.

***Paragrafo 3 - Ritiro degli atti processuali***

**Art.297.-** Chiunque, dopo aver prodotto qualsiasi atto in una controversia legale,

pezzo o memoria, l'avrà sottratto in alcun modo, si sarà rifiutato di farlo

rappresentare, sarà punito con la reclusione da quindici giorni a tre mesi e

multa da 25.000 a 200.000 FCFA o solo una di queste due sanzioni.

***Paragrafo 4 - Riciclaggio di denaro***

**Art.298.-** Sono considerati riciclaggio di denaro:

a) la conversione o il trasferimento di proprietà, allo scopo di nascondere o dissimulare

l'origine illecita di detti beni o per aiutare chiunque sia coinvolto nel

commissione del reato presupposto per sottrarsi alle conseguenze giuridiche della sua

atti;

b) occultamento o travestimento della natura, origine, ubicazione,

l'effettiva disposizione, movimento o proprietà di beni;

c) l'acquisizione, il possesso o l'uso di beni da parte di una persona che sa che

i suddetti beni costituiscono provento di reato.

**Art.299.-** Chiunque sia condannato per riciclaggio è punito da 5 a 10 anni

reclusione e multa da 5.000.000 a 50.000.000 FCFA.

Inoltre, la confisca dei beni del condannato fino al livello di

arricchimento da lui conseguito, a meno che egli non dimostri l'assenza di nesso tra questo

arricchimento e delitto.

***Paragrafo 5 - Ostacolo alla libertà dell'asta***

**Art.300.-** Coloro che, **nell'aggiudicazione** della proprietà, dell'usufrutto o della locazione

beni mobili o immobili di un'impresa, una fornitura, a

operazione o qualsiasi servizio, avrà ostacolato o disturbato la libertà di

asta o offerte, per aggressione, violenza, minacce o tumulto, prima o

durante le aste o le offerte, sarà punito con la reclusione di quindici giorni a

tre mesi e una multa da 20.000 a 200.000 FCFA.

La stessa pena sarà pronunciata contro chi, con elargizioni, promesse o manovre

qualsiasi fraudolento, avrà scartato gli offerenti.

|  |
| --- |
| **Pagina 72** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**72**

***Paragrafo 6 - Insider trading***

**Art.301.-** Qualsiasi società che effettui un bando pubblico di risparmio al fine di emettere

titoli devono prima pubblicare un documento destinato all'informazione di

pubblico e relativo all'organizzazione, alla situazione finanziaria e allo sviluppo dell'attività del

società.

Tale documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede e in tutti gli stabilimenti.

responsabile della raccolta degli abbonamenti.

Può anche essere pubblicato sulla stampa o inviato direttamente a qualsiasi

persona di cui si desidera o si richiede l'abbonamento.

**Art.302.-** La bozza di atto è soggetta alla preventiva **approvazione** dell'organo che sarà

autorizzato a tal fine con decreto adottato in Consiglio dei ministri su proposta del Ministro

responsabile delle finanze, che può, nelle circostanze, richiedere qualsiasi rettifica,

modifica delle informazioni o addirittura indicare che le informazioni sono incluse

complementare.

**Art.303.- E** ' punito con la reclusione da sei mesi a diciotto mesi e uno

multa da 250.000 a 10.000.000 FCFA e il cui importo può essere aumentato oltre

questa cifra fino al doppio dell'importo di qualsiasi profitto realizzato, senza

la multa non può essere inferiore allo stesso profitto, né a una di queste due sanzioni

solo, funzionari, dirigenti, direttori di società o qualsiasi altro

persone che hanno la possibilità di esercitare la loro professione o le loro funzioni,

informazioni privilegiate sulle prospettive o sulla situazione di un emittente di valori mobiliari o

sulla prospettiva di un valore mobiliare o di un contratto futures

negoziabile, che avrà realizzato, o consapevolmente permesso di realizzare, sul mercato, sia

direttamente, o per interposta persona, una o più operazioni prima del

pubblico è a conoscenza di queste informazioni.

Nel caso in cui le operazioni siano state compiute da una persona giuridica, il

gli amministratori di diritto o di fatto di quest'ultimo saranno penalmente responsabili delle violazioni

impegnato.

Verrà punito con le stesse pene chiunque avrà consapevolmente diffuso nel

pubblico, con qualche mezzo e mezzo, sia che si tratti di informazioni false o

fuorviante sulle prospettive o sulle condizioni di un emittente di titoli o sul

prospettive di sviluppo di un titolo, di un prodotto finanziario quotato, di un contratto

termine negoziabile, suscettibile di influenzare i prezzi.

***Paragrafo 7 - Trasporto clandestino di passeggeri***

**Art.304.-** Chiunque guidi o custodisca un veicolo, non specificamente

destinato al trasporto di passeggeri, avrà, senza espressa autorizzazione del suo datore di lavoro,

trasportato o tentato di trasportare gratuitamente una o più persone o

|  |
| --- |
| **Pagina 73** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**73**

dietro compenso, sarà punito con la reclusione da un mese a sei mesi e

multa da 20.000 a 100.000 FCFA o solo una di queste due sanzioni.

**Sezione 7 - Incendi - distruzione - danno danni**

***Paragrafo 1 - Incendio doloso***

**Art.305.-** Chiunque intenzionalmente incendia edifici, navi, imbarcazioni,

negozi, cantieri quando sono abitati o utilizzati per l'edilizia abitativa, e in genere per

luogo abitato o adibito ad abitazione, appartengano o meno a

l'autore del reato sarà punito con la morte.

Con la stessa pena sarà punito chi avrà volontariamente dato fuoco, sia a

auto o vagoni contenenti persone, auto o vagoni no

non contenente persone, ma parte di un convoglio che contiene persone.

Chiunque abbia intenzionalmente incendiato edifici, navi, barche, negozi,

siti, quando non sono abitati né adibiti ad abitazione o boschi, boschi, cedui

o raccolti in piedi, quando questi oggetti non gli appartengono sarà punito con

condanna a vita.

Chiunque, appiccando o facendo incendiare uno degli oggetti elencati nel paragrafo

precedente e di appartenenza a se stesso, avrà volontariamente causato pregiudizi

qualsiasi ad altri, è punito con la reclusione da dieci a venti anni. Sarà punito lo stesso

a malapena colui che avrà dato fuoco per ordine del proprietario.

Chi intenzionalmente incendia paglia o raccolti in mucchi o in

macine, sia al legno disposto in cumuli o steri, sia alle macchine o ai carri

carico o non carico di merci, o altri oggetti mobili non essendo

parte di un convoglio contenente persone, se questi oggetti non gli appartengono, sarà

punito con la reclusione da dieci a venti anni.

Chiunque, appiccando o facendo incendiare uno degli oggetti elencati nel paragrafo

precedente e di appartenenza a se stesso, avrà volontariamente causato pregiudizi

qualsiasi altro, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Saranno puniti con la stessa pena

colui che avrà dato fuoco all'ordine del proprietario.

Chi ha comunicato l'incendio ad uno degli oggetti elencati nei precedenti

paragrafi, dando fuoco deliberatamente a qualsiasi oggetto appartenente a

lui, o ad altri e posizionato in modo da comunicare detti fuoco, sarà punita dal

stessa pena come se avesse dato fuoco direttamente a uno di detti oggetti.

In tutti i casi, se il fuoco ha causato la morte di una o più persone, il

la pena sarà la morte.

|  |
| --- |
| **Pagina 74** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**74**

Tuttavia, in caso di incendio doloso in boschi, boschi o cedui, la pena di morte o

confinamento è applicabile solo, a seconda dei casi, se l'incendio è stato avviato in a

intento criminale.

Se il fuoco è stato acceso intenzionalmente per interesse culturale personale o altro,

il colpevole sarà punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa di

Da 20.000 a 200.000 FCFA.

Se l'incendio doloso ha causato la perdita della vita umana, la pena detentiva

può essere elevato fino a cinque anni.

***Paragrafo 2 - Incendio involontario***

**Art.306.-** Fatto salvo il risarcimento del danno, sarà punito con la reclusione di 6

mesi a 3 anni e multa da 50.000 a 1.000.000 FCFA chiunque, per goffaggine,

imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza delle regole, comporteranno una

fuoco su beni mobili o immobili altrui.

La pena detentiva di cui sopra può essere aumentata a cinque anni e la multa a

raddoppia quando il predetto reato è stato commesso in un'azienda, fabbrica,

fabbrica, negozio di vendita o deposito e in genere in tutti i luoghi in cui la merce

pubblici o privati ​​possono essere mantenuti e quando ciò è risultato

danni materiali superiori a 1.000.000 FCFA.

Chiunque, per imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza

normative, aree esterne protette dalla legislazione forestale,

causato involontariamente un incendio o un incendio boschivo in violazione dei testi

sviluppato a tal fine, sarà fatto salvo il risarcimento del danno, punibile con

reclusione da un mese a due anni e una multa di 20.000 a 300.000 FCFA o

solo una di queste due sanzioni.

***Paragrafo 3 - Distruzione di edifici, deposito di esplosivi***

**Art.307.-** Chiunque deliberatamente e non per esplosione o incendio

distrutti, in tutto o in parte, edifici, abitazioni, dighe, strade rialzate, navi, imbarcazioni,

aeromobili, veicoli di ogni genere, negozi o cantieri o loro annessi, ponti,

strade pubbliche o private, pozzi, impianti idraulici e tutte le altre opere

di pubblica utilità, è punito con la reclusione da cinque a venti anni e facoltativamente da uno a

venti anni di divieto di soggiorno, fatte salve le pene dell'omicidio, se il

la distruzione o il tentativo di distruzione ha provocato la morte umana.

Se il delitto di cui al comma precedente è stato commesso mediante ordigno esplosivo, il

la pena sarà la morte.

Il deposito con dolo, su strada pubblica o privata, di un dispositivo

esplosivo sarà equiparato al tentativo di assassinio.

|  |
| --- |
| **Pagina 75** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**75**

***Paragrafo 4 - Reati contro la sicurezza dell'aviazione civile,***

***navigazione fluviale e ferrovie***

**Art.308.-** Qualsiasi persona a bordo di un aeromobile in volo o in sosta,

che con violenza o minaccia di violenza si impadronisce o esercita il controllo di tale aeromobile

controllo, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Se da tali fatti derivano lesioni o malattie, la pena è la reclusione.

dai dieci ai vent'anni.

Se ciò ha determinato la morte di una o più persone, la pena di morte sarà

applicabile.

**Art.309.-** Chiunque, comunicando informazioni che conosce

falsa avrà compromesso la sicurezza di un aeromobile in volo, i servizi di un aeroporto, a

stazione ferroviaria o banchina fluviale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni;

**Art.310.- E** ' punito con la reclusione da dieci a venti anni chiunque, consapevolmente

utilizzando un dispositivo, sostanza o arma, compie contro uno o

più persone in un aeroporto, aeroporto, stazione ferroviaria o piattaforma

fluviale un atto di violenza che provoca o rischia di provocare gravi violenze

o morte.

**Art.311.-** Sarà punito con la pena di morte chiunque, usando consapevolmente un

esplosivo o da incendio avrà distrutto o gravemente danneggiato le rotaie, l'aiuto per

navigazione aerea o fluviale, gli impianti di un aeroporto o di un aeroporto o

aeromobile in servizio o meno, situato in questo aeroporto, aeroporto, stazione o molo.

**Art.312.-** Qualsiasi tentativo di sabotare un aereo, un treno o una nave in

utilizzando un esplosivo o una sostanza in grado di distruggere detto aeromobile, treno o

barca, per arrecare alla stessa danni che la rendano inadatta al furto, al traffico o

la navigazione è punita con la reclusione da dieci a venti anni.

***Paragrafo 5 - Danni alle cose***

**Art.313.-** Chiunque, fuori dei casi previsti dal primo comma dell'articolo 307, ha

intenzionalmente e in altro modo che da esplosivo o incendio, causato o tentato di causare

danno a cose altrui, sarà punito con la reclusione da due a

cinque anni e, facoltativamente, da uno a dieci anni di divieto di soggiorno.

Chiunque, fuori dei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 307, si impegna volontariamente

per mezzo di un ordigno esplosivo causato o tentato di causare danni al

i beni mobili o immobili altrui sono puniti da cinque a venti anni

reclusione e, facoltativamente, da uno a venti anni di divieto di soggiorno, fermo restando

sanzioni per omicidio se la degradazione o il tentativo di degradazione ha provocato la morte

dell'uomo.

|  |
| --- |
| **Pagina 76** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**76**

***Paragrafo 6 - Saccheggio, avvelenamento di acqua potabile***

**Art.314.-** Qualsiasi saccheggio, ogni danneggiamento al deposito di derrate alimentari o merci, effetti,

i beni mobili, commessi in una riunione o in una banda, con forza aperta, saranno puniti con

condanna a vita.

La stessa pena si applicherà ai colpevoli di aver avvelenato pozzi, cisterne,

sorgenti e acqua potabile.

Tuttavia, in caso di avvelenamento verrà applicata la pena di morte.

una o più persone.

***Paragrafo 7 - Minaccia di distruzione***

**Art.315.-** La minaccia scritta o verbale di appiccare fuoco o distruggere le cose elencate

di cui agli articoli 305 comma primo, e 307 che precede, è punito da sei mesi a tre anni

reclusione. Se la minaccia è stata fatta con un ordine di deposito di una somma di denaro

o ad ogni altra condizione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

***Paragrafo 8 - Danni alle colture, agli animali domestici, alle foreste e***

***punti d'acqua***

**Art.316.-** Chiunque avrà volontariamente, fuori dei casi previsti dai precedenti articoli del

questa sezione, colture o piante devastate, abbattimento di uno o più alberi,

attrezzi agricoli distrutti, recinzioni rotte, rimosse o spostate

limiti e pesci non necessari e avvelenati in stagni, vasche o bacini idrici,

o ucciso un animale domestico, sarà punito con la reclusione da undici giorni a tre mesi

e una multa da 10.000 a 100.000 FCFA.

Chiunque taglierà, strapperà, mutila o danneggerà in altro modo il

alberi naturali o piantine di specie protette, o piantine o alberi di benzina o

valore, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni e con la multa di

Da 20.000 a 300.000 FCFA o solo una di queste due penalità.

Il tentativo sarà punito come l'offesa stessa.

***Paragrafo 9 - Animali randagi***

**Art.317.-** Chiunque **rilascia animali** in natura o in un agglomerato

domestici senza un controllo effettivo, predisponendoli per questo solo fatto a causare danni

ad altri o per intralciare la circolazione su strade pubbliche, è punito da undici giorni a sei

mesi di reclusione e una multa da 20.000 a 1.000.000 FCFA.

Quando gli animali randagi hanno causato danni ad altri o al pubblico dominio,

saranno applicate le sanzioni previste dal precedente articolo.

|  |
| --- |
| **Pagina 77** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**77**

***Paragrafo 10 - Danno intenzionale a beni mobili***

**Art.318.-** Ogni altro danno doloso a beni mobili altrui sarà punito con

da undici giorni a tre mesi di reclusione e una multa da 20.000 a 100.000 FCFA o

solo una di queste due sanzioni.

Il tentativo sarà punito come l'offesa stessa.

**Sezione 8 - Infrazioni stradali**

**Art.319.- E** ' punito con la reclusione da undici giorni a tre mesi e con la multa di

da 20.000 a 200.000 FCFA o solo una di queste due penalità:

1° qualsiasi conducente di un veicolo che, sapendo che questo veicolo ha appena causato o

causare un incidente, non si sarà fermato e quindi avrà cercato di sfuggire al

responsabilità civile o penale in cui potrebbe incorrere;

2° qualsiasi persona che abbia guidato o tentato di guidare un veicolo durante la guida

era in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di uno stato alcolico, o sotto l'effetto di a

narcotico;

3° chiunque abbia guidato un veicolo senza aver ottenuto il permesso o

la patente di guida valida per la categoria del veicolo in questione o che questa

permesso o tale autorizzazione è stata oggetto di un'autorizzazione regolarmente motivata

sospensione, recesso o cancellazione;

4° chiunque, essendo proprietario o avendo l'uso o la custodia di un veicolo

lo avrà fatto o lo farà guidare da un terzo che sapeva non avere la patente richiesta.

Se applicabili all'applicazione degli articoli 203 e 210 del presente Codice, le sanzioni saranno

raddoppiato.

**Art.320.- E** ' punito con la reclusione da undici giorni a sei mesi e con la multa di

da 20.000 a 500.000 FCFA o una di queste due penalità solo chi:

1 ° avrà, al fine di ostacolare o intralcio al traffico e senza autorizzazione legittima, fatta

ostacolo con qualsiasi mezzo al passaggio dei veicoli;

2° avrà consapevolmente violato le disposizioni di legge o regolamentari al fine di

garantire la conservazione delle strade pubbliche aperte al traffico nonché

ponti, traghetti e altre strutture, che costituiscono un'estensione o

trovando incorporato.

**Art.321.- E** ' punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa di

da 25.000 a 250.000 FCFA o una di queste due penalità solo chi:

1° avrà consapevolmente messo in circolazione un autoveicolo o un veicolo rimorchiato senza essere

titolare delle autorizzazioni o dei documenti amministrativi necessari per la circolazione del presente

veicolo.

2° avrà volontariamente utilizzato un porta targa

indicazioni false o presunte quali autorizzazioni e documenti

adempimenti amministrativi per la circolazione dei veicoli che sapeva essere falsi

scaduto o annullato;

|  |
| --- |
| **Pagina 78** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**78**

3° avrà guidato un veicolo a motore o rimorchiato senza che il veicolo fosse attrezzato

targhe o iscrizioni previste dal regolamento e che avranno anche

dichiarando consapevolmente un numero, un nome o un domicilio falsi o presunti.

**Art.322.- E** ' punito con la reclusione da undici giorni a sei mesi e con la multa di

da 20.000 a 200.000 FCFA o una di queste sanzioni solo chi:

1) Ha messo o tenuto in circolazione un autoveicolo destinato al trasporto di

comune di persone la cui condizione generale presenta un pericolo manifesto per

utenti e passeggeri e che non è stato sottoposto in tempo al controllo tecnico

regolamentare.

2) Violerà le regole appositamente adottate per decreto, al fine di garantire la sicurezza

persone trasportate.

Nei casi sopra previsti, il giudice può disporre anche la confisca del

veicolo.

3) Hanno trasportato o fatto trasportare in un veicolo di trasporto pubblico a

numero di persone superiore al veicolo utilizzato è stato autorizzato a prendere

il suo bordo.

**Art.323.-** Nessuno può, senza essere stato preventivamente autorizzato a farlo alle condizioni che

sarà fissato con decreto, insegnare alla guida di veicoli a motore. Sarà punito con

multa da 50.000 a 500.000 FCFA chi viola il divieto di cui sopra

sopra o le disposizioni relative all'insegnamento della guida dei veicoli a

il motore.

Confisca del/dei veicolo/i utilizzato/i per l'esercizio illegale dell'insegnamento

può anche essere pronunciato.

**Art.324.-** Il conducente di un veicolo è penalmente responsabile dei reati

da lui commesso alla guida di detto veicolo. Tuttavia, quando il conducente ha agito

in qualità di funzionario, il giudice può, tenuto conto delle circostanze di fatto e della

condizioni di lavoro, decidere che le spese legali, saranno in tutto o in parte a carico del

carico del mandante.

**Libro 4 - Biglietti della polizia**

**Art.325.- Dovrà** punita con una multa da 300 a 18.000 FCFA ed eventualmente uno

reclusione da uno a dieci giorni:

Violazioni del regolamento

1) Coloro che hanno contravvenuto alle disposizioni di legge emanate dall'autorità

amministrativo o comunale.

|  |
| --- |
| **Pagina 79** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**79**

Dai guai all'esercizio della giustizia

2) Coloro che avranno turbato l'esercizio della giustizia in udienza o in altro luogo, senza

salve, se del caso, le sanzioni previste dalla legge per i reati più gravi.

Inosservanza del prezzo delle derrate alimentari:

3) Coloro che avranno venduto il cibo o il cibo al di sopra dei prezzi che saranno stati fissati

dall'autorità, fermo restando quanto previsto dalla normativa sul prezzo.

Dall'imbarazzo della pubblica via:

4) Coloro che, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, avranno ostacolato il cammino

pubblico depositando o lasciando depositare materiali o oggetti

qualsiasi cosa che impedisca o diminuisca la libertà o la sicurezza del passaggio, sia da y

scavi di scavo; coloro che, nel caso in cui il deposito sia stato consentito, non avranno

oggetti rimossi depositati entro il termine fissato dall'autorità, o che hanno omesso di illuminare

materiali o oggetti che hanno lasciato sulla pubblica via o

scavi che vi avranno scavato.

Ubriachezza pubblica:

5) Coloro che verranno trovati in uno stato di evidente ubriachezza tale da turbare l'ordine

pubblico nelle strade, nei sentieri, nelle piazze, nei caffè, nei cabaret o in altri luoghi pubblici.

Introduzione forzata o in stato di ebbrezza negli stadi o nelle sale di

Spettacoli :

6) Chi è entrato in un palazzetto dello sport o in una palestra

mostrare con la forza o in stato di ebbrezza.

Inosservanza delle norme stradali:

7) Coloro che hanno trascurato o rifiutato di eseguire i regolamenti o gli ordini concernenti il

piccola strada o disobbedire alla citazione dell'autorità amministrativa o

consiglio comunale per riparare o demolire le costruzioni che minacciano la rovina.

Insulti non pubblici:

8) Coloro che, senza essere stati provocati, avranno pronunciato insulti contro qualcuno non

pubblico.

Violenza leggera e gettare spazzatura sulle persone:

9) Gli autori e i complici di risse, aggressioni o violenze leggere e coloro che, per

inavvertitamente, avrà gettato spazzatura su qualcuno.

Lanciare cose dannose sull'autostrada pubblica:

|  |
| --- |
| **Pagina 80** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**80**

10) Coloro che, volontariamente o incautamente, si sono gettati sulla pubblica strada

oggetti che potrebbero ferire i passanti cadendo o sporcando i loro vestiti.

Dall'entrare nella terra degli altri:

11) Coloro che, non essendo né proprietari, né usufruttuari, né affittuari, né agricoltori, né

godere della terra o di un diritto di passaggio o che, non essendo né agenti né

queste persone, saranno entrate e passeranno su questa terra, se è preparata o

seminato.

Prestito di armi da fuoco:

12) Coloro che hanno dato un'arma da fuoco ad una persona inesperta o che non lo fanno

non godendo della piena responsabilità, fatte salve, ove applicabili, le sanzioni

previste dalla normativa in materia di armi e munizioni.

Dal vagabondaggio dei malati di mente:

13) Coloro che hanno lasciato i malati di mente sotto il loro controllo o custodia

sapendo che possono attaccare le persone o causare danni a

proprietà altrui.

Del randagio di animali pericolosi

14) Coloro che hanno lasciato vagare o vagare animali pericolosi posti sotto la loro

sorveglianza o guardia in modo che possano attaccare i passanti o causare

danno ad altri o che avrà eccitato i detti animali ad attaccarli o non li avrà

impedito di attaccare i passanti.

Del lancio volontario di oggetti contro la cosa di un altro:

15) Coloro che hanno lanciato pietre o altri corpi duri o sporcizia contro

autovetture, case, fabbricati e beni altrui, fatto salvo, ove applicabile, a

sanzioni previste dagli articoli 208, 313 primo comma e 318 del presente Codice.

Morte o lesioni agli animali:

16) Coloro che, sia per goffaggine, imprudenza, disattenzione, negligenza, disobbedienza

regolamenti, sia lanciando pietre o altri corpi duri, avranno causato la morte

o lesioni ad animali o bestiame altrui, fatto salvo, se

se applicabili, le sanzioni previste dagli articoli 316 e 318 del presente Codice.

Il rumore

17) Gli autori o complici di ingiurie o rumori notturni o molestie

tranquillità degli abitanti.

Dall'uso di pesi o misure non regolamentari:

|  |
| --- |
| **Pagina 81** |

**www.droit-afrique.com**

**Mali**

**Codice penale**

**81**

18) Coloro che avranno utilizzato pesi o misure diversi da quelli che sono

stabilito dalla normativa vigente.

Dall'estinzione delle luci sulla pubblica via:

19) Coloro che hanno spento le luci destinate a facilitare gli spostamenti in pista

pubblico o per evitare incidenti.

Colpi o fuochi d'artificio non autorizzati:

20) Coloro che, nonostante il divieto dell'autorità, avranno sparato colpi o

fuochi d'artificio in luoghi pubblici o su strade pubbliche.

La pesca e l'uso dell'acqua contrari alle usanze locali:

21) Coloro che hanno contravvenuto alle usanze locali relative alla pesca e all'uso dell'acqua.

Carenza o negligenza grave nella sorveglianza dei figli minorenni:

22) Genitori, tutori o tutori nei confronti dei quali sia stata osservata

carenza o grave negligenza nella sorveglianza dei figli minorenni a loro affidati

mantenere.

**Art.326.-** Fuochi **d'** artificio, armi, pesi e misure, nei casi

previste dai commi 12, 18 e 20 del precedente articolo.

**Disposizioni generali**

**Art.327.-** In tutto quanto non disciplinato dal presente Codice e che

sono regolati da leggi e regolamenti specifici, corti e tribunali

continuerà ad osservarli.

**Disposizioni finali**

**Art.328.-** Sono e restano abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie a quelle

di questo Codice.